

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 194

25 luglio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/436/Euratom, CECA, CEE :

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente 1

75/437/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 3 marzo 1975, relativa alla conclusione della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica 5
Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica 22

75/438/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 3 marzo 1975, relativa alla partecipazione della Comunità alla commissione interinale istituita in base alla risoluzione III della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica .. 30

75/439/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati 31

75/440/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri 34

75/441/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione 40

75/442/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti 47

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1975

concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente

(75/436/Euratom, CECA, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, nel quadro della dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente ⁽³⁾, è stato ritenuto il principio detto « chi inquina paga »;

considerando che è infatti necessario che in tutta la Comunità vengano applicati gli stessi principi per l'imputazione dei costi della protezione dell'ambiente contro l'inquinamento, e ciò allo scopo di evitare distorsioni agli scambi e alla concorrenza

che sarebbero incompatibili con il buon funzionamento del mercato comune e con l'obiettivo d'espansione economica equilibrata perseguito dalla Comunità, e allo scopo altresì di promuovere gli obiettivi che il programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente si propone;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione di detto principio, è necessario che le Comunità europee e gli Stati membri lo precisino meglio definendone le modalità di applicazione e certe deroghe che possono esservi associate, tenuto conto delle difficoltà di applicazione di questo principio e delle interferenze di altre politiche con la politica della protezione dell'ambiente,

RACCOMANDA, ai sensi del trattato CEE, agli Stati membri di uniformarsi, per quanto riguarda l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di protezione dell'ambiente, ai principi e alle modalità d'applicazione contenuti nella comunicazione della Commissione allegata alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KEATING

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 3.7.1974, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 116 del 30.9.1974, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 1.

ALLEGATO

**Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'imputazione dei costi e
l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente
Principi e modalità di applicazione**

1. Nel quadro della dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente, è stato ritenuto il principio cosiddetto « chi inquina paga ». Il programma di azione prevede che la Commissione trasmetta al Consiglio una proposta relativa all'applicazione di questo principio, comprese le eventuali eccezioni.

L'imputazione agli inquinatori dei costi della lotta contro l'inquinamento da essi causato li incita a ridurre l'inquinamento stesso e a ricercare prodotti o tecniche meno inquinanti e consentirà così una più razionale utilizzazione delle risorse dell'ambiente; ciò inoltre corrisponde ai criteri di efficacia e di equità.

Allo scopo di evitare che gli scambi e l'ubicazione degli investimenti vengano pregiudicati da distorsioni di concorrenza, il che sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato comune, è necessario che in tutta la Comunità vengano applicati gli stessi principi per l'imputazione dei costi della protezione dell'ambiente contro l'inquinamento.

2. A tal fine, sia le Comunità europee a livello comunitario, sia gli Stati membri nelle loro legislazioni nazionali in materia di protezione dell'ambiente devono applicare il principio « chi inquina paga », secondo il quale le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, responsabili di inquinamento debbono sostenere i costi delle misure necessarie per evitare questo inquinamento o per ridurlo, al fine di rispettare le norme e le misure equivalenti che consentono di raggiungere gli obiettivi di qualità o, qualora non esistano i suddetti obiettivi, le norme e le misure equivalenti fissate dai pubblici poteri ⁽¹⁾.

In linea di massima, quindi, la protezione dell'ambiente non deve essere assicurata da politiche basate sulla concessione di aiuti e che addosserebbero alla collettività l'onere della lotta contro l'inquinamento.

3. Si considera « inquinatore » colui che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente, ovvero crea le condizioni che portano alla sua degradazione ⁽²⁾.

Quando la determinazione dell'inquinatore risulta impossibile o troppo difficile, e pertanto arbitraria, e quando l'inquinamento ambientale è il risultato di un insieme di cause contemporanee (inquinamento

cumulativo ⁽³⁾), oppure della successione di parecchie di queste cause (catene di inquinatori ⁽⁴⁾), i costi della lotta antinquinamento dovrebbero essere imputati ai singoli punti (della catena o dell'inquinamento cumulativo) mediante gli strumenti legislativi o amministrativi che offrano la soluzione migliore sui piani economico e amministrativo e che contribuiscano nel modo più efficace al miglioramento dell'ambiente.

Nel caso di inquinamenti a catena, l'imputazione dei costi può quindi essere effettuata nel punto in cui il numero degli operatori è il più esiguo possibile e più facilmente controllabile, o dove si ha il contributo più efficace per il miglioramento dell'ambiente, e in cui si evitano distorsioni di concorrenza.

4. Per l'applicazione del principio « chi inquina paga », i principali mezzi a disposizione dei pubblici poteri per evitare l'inquinamento ambientale sono le norme ed i canoni. È possibile prevedere l'applicazione congiunta di norme e di canoni.

a) Tra le norme si possono distinguere :

i) le « norme di qualità dell'ambiente » che prescrivono, con mezzi giuridici coercitivi, i livelli di inquinamento o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati in un ambiente o in una parte di ambiente considerato.

ii) le « norme sui prodotti » (la parola « prodotto » è usata qui in senso lato) che :

- fissano limiti per quanto riguarda i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nella composizione o nelle emanazioni di un prodotto, oppure
- specificano le proprietà o le caratteristiche di progettazione di un prodotto, o ancora
- riguardano le modalità d'utilizzazione ⁽⁵⁾ di un prodotto.

Ove sia d'uopo, le norme sui prodotti possono includere specificazioni concernenti i metodi di prova, l'imballaggio, l'apposizione dei marchi e l'etichettatura dei prodotti.

iii) le norme per impianti fissi, talora dette « norme di procedimento » comprendono :

a) le « norme d'emissione » che fissano i livelli degli agenti inquinanti o degli inconvenienti ambientali che non devono essere superati nelle emanazioni provenienti da impianti fissi;

⁽¹⁾ Fintantoché tale livello non sarà stato determinato dai pubblici poteri, anche l'onere dei provvedimenti adottati da questi ultimi per evitare l'inquinamento deve essere sostenuto dagli inquinatori, in applicazione del principio « chi inquina paga ».

⁽²⁾ La nozione d'inquinatore, qui definita, lascia impregiudicata la normativa in materia di normativa in materia di responsabilità civile.

⁽³⁾ Per esempio, qualora in una località vari inquinatori siano responsabili contemporaneamente dell'inquinamento dell'aria con SO₂, come le abitazioni private, gli utilizzatori di veicoli a motore e gli impianti industriali.

⁽⁴⁾ Per esempio, nel caso di inquinamento dell'ambiente a causa di gas di scarico dei veicoli a motore, vanno considerati all'origine dell'inquinamento atmosferico non solo gli utilizzatori del veicolo, ma anche i costruttori dei veicoli ed i produttori del carburante.

⁽⁵⁾ Tali modalità di utilizzazione o requisiti possono anche costituire l'oggetto di « codici della pratica ».

- b) le « norme di progettazione o di costruzione degli impianti fissi » che determinano i requisiti per la progettazione e costruzione di impianti fissi allo scopo di proteggere l'ambiente;
- c) le « norme di utilizzazione » che determinano i requisiti ⁽¹⁾ per l'utilizzazione degli impianti fissi allo scopo di proteggere l'ambiente.

b) Il canone ha lo scopo di incitare il responsabile dell'inquinamento a prendere lui stesso, al minor costo, le misure necessarie per ridurre l'inquinamento di cui è l'autore (funzione di stimolo) e/o di fargli sostenere la sua parte delle spese per le misure collettive, come ad esempio le spese di depurazione (funzione di redistribuzione). Il canone sarà riscosso secondo il grado di inquinamento prodotto, in base ad un'adeguata procedura amministrativa.

Il canone dovrebbe essere fissato in maniera da assolvere principalmente alla sua funzione di stimolo.

Qualora la funzione principale del canone sia la redistribuzione, lo si dovrebbe stabilire, nel contesto delle misure sopra indicate, almeno in modo che, per una data regione e/o per un determinato obiettivo di qualità, l'importo globale del canone sia pari alla somma degli oneri collettivi per l'eliminazione degli inconvenienti ambientali.

Il gettito dei canoni può essere utilizzato sia per il finanziamento delle misure adottate dai pubblici poteri, sia per contribuire al finanziamento di impianti realizzati da singoli inquinatori nella misura in cui essi rendono un servizio particolare alla collettività riducendo, su richiesta specifica dei pubblici poteri, gli inquinamenti o gli inconvenienti ambientali da loro provocati al di là del livello fissato dalle autorità competenti. In quest'ultimo caso, il contributo concesso al finanziamento deve compensare esclusivamente i servizi resi da questi inquinatori alla collettività.

Inoltre, il gettito dei canoni può essere assegnato, nel rispetto dell'articolo 92 e seguenti del trattato CEE, al finanziamento, da parte di singoli inquinatori, di impianti per la protezione dell'ambiente, tenendo conto dell'obiettivo costituito dalla riduzione energetica degli attuali inconvenienti ambientali. In questo caso dette misure di finanziamento dovrebbero essere integrate in un programma pluriennale di finanziamento elaborato dalle autorità competenti.

Qualora il gettito dei canoni superasse il totale delle spese sostenute dai pubblici poteri in applicazione dei due capoversi precedenti, l'eccedenza dovrebbe essere utilizzata preferibilmente da ogni governo nell'ambito della sua politica ecologica; per la concessione degli aiuti però, tale eccedenza dovrebbe essere utilizzata soltanto alle condizioni previste nei successivi paragrafi 6 e 7.

Occorre che la Comunità cerchi, nella misura del possibile, di uniformare i metodi di calcolo usati dagli Stati membri per fissare i canoni.

c) Onde evitare che distorsioni di concorrenza interessino gli scambi e l'ubicazione degli investimenti nella Comunità, sarà certamente necessario arrivare sul piano comunitario ad un'armonizzazione sempre più accentuata dei diversi strumenti applicabili in casi analoghi.

Finché ciò non sarà stato realizzato, il problema dell'imputazione dei costi della lotta contro l'inquinamento non potrà dirsi completamente risolto a livello comunitario. La presente comunicazione della

Commissione, quindi, è solo un primo passo verso l'applicazione del principio « chi inquina paga », passo che dovrà essere seguito il più presto possibile da un'armonizzazione nella Comunità degli strumenti di applicazione di tale principio applicabili in casi analoghi, come è d'altronde specificato al punto 8, paragrafo 3 del presente documento.

5. Gli inquinatori dovranno sostenere, secondo gli strumenti utilizzati e fatti salvi gli eventuali risarcimenti dovuti in base al diritto nazionale o internazionale e/o ad una regolamentazione da elaborare nella Comunità:

a) le spese risultanti dalle misure da essi prese per lottare contro l'inquinamento (investimenti in attrezzature e materiale antinquinamento, attuazione di nuovi procedimenti, spese di funzionamento di impianti antinquinamento ecc.), anche se queste misure dovessero andare oltre le norme imposte dai pubblici poteri,

b) i canoni.

I costi addebitati agli inquinatori nel quadro dell'applicazione del principio « chi inquina paga » dovrebbero conglobare tutte le spese necessarie per raggiungere un obiettivo di qualità ambientale, ivi comprese le spese amministrative direttamente connesse con l'applicazione delle misure antinquinamento.

Le spese di costruzione, di acquisto e di funzionamento degli impianti di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento realizzati dai pubblici poteri possono, invece, essere a carico di questi ultimi.

6. Eventuali eccezioni all'applicazione del principio « chi inquina paga » potrebbero essere giustificate in casi limitati :

a) nel caso in cui l'applicazione immediata di norme molto costrittive o di canoni di un ammontare considerevole possa provocare gravi perturbazioni economiche sussiste il pericolo che l'inglobamento rapido del costo della lotta antinquinamento nei costi di produzione dia luogo a costi sociali più elevati. Potrebbe allora essere necessario :

- concedere a taluni inquinatori un termine limitato per adattare i prodotti o i procedimenti produttivi alle nuove norme,
- e/o accordare aiuti limitati nel tempo ed eventualmente a carattere regressivo.

Ad ogni modo, tali misure possono essere applicate soltanto ad impianti di produzione esistenti ⁽²⁾ nonché a prodotti esistenti;

b) qualora, nel contesto di altre politiche (per esempio politica regionale, industriale, sociale e politica agricola, politica di ricerca e di sviluppo scientifico), gli investimenti che hanno un effetto sulla protezione ambientale beneficiano di aiuti destinati a risolvere taluni problemi strutturali di carattere industriale, agricolo o regionale.

Gli aiuti previsti alle lettere a) e b) dovranno evidentemente essere applicati dagli Stati membri rispettando le disposizioni in materia di aiuti statali previste nei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare negli articoli 92 e seguenti del trattato CEE. Nell'applicare agli aiuti in questione gli articoli

⁽¹⁾ Tali modalità di utilizzazione o requisiti possono anche costituire l'oggetto di « codici della pratica ».

⁽²⁾ L'ampliamento o il trasferimento di impianti esistenti sono considerati come realizzazione di impianti nuovi sempreché l'ampliamento o il trasferimento in questione implicino un aumento della capacità di produzione.

92 e seguenti del trattato CEE si terrà conto delle necessità che detti aiuti soddisfano in materia di protezione dell'ambiente.

7. Non sono considerati contrari al principio « chi inquina paga » ⁽¹⁾ :

- a) i contributi finanziari eventualmente concessi alle collettività locali per costruire e gestire le installazioni pubbliche di protezione dell'ambiente i cui costi non possano essere per il momento coperti totalmente dai canoni degli inquinatori che ne facciano uso. Nella misura in cui, oltre ai residui domestici, queste attrezzature servano anche al trattamento di altri scarichi, i servizi resi alle imprese debbono essere fatturati alle stesse in modo da riflettere i costi reali di questi trattamenti;
- b) i finanziamenti destinati a compensare le spese particolarmente onerose imposte a taluni inquinatori per ottenere un livello eccezionale di purezza dell'ambiente;
- c) i contributi concessi al fine di promuovere sforzi di ricerca e di sviluppo delle imprese per l'impiego

⁽¹⁾ L'elenco che segue può essere modificato dal Consiglio, su proposta della Commissione.

di tecniche, procedimenti di fabbricazione o prodotti meno inquinanti.

8. Nell'esecuzione dei compiti inerenti alla politica ambientale della Comunità, la Commissione si conformerà in particolare alle definizioni e alle modalità di applicazione del principio « chi inquina paga » di cui sopra.

La Commissione chiede al Consiglio di prendere atto di queste definizioni e modalità di applicazione e di raccomandare agli Stati membri di conformarsi nelle rispettive legislazioni e negli atti amministrativi concernenti l'imputazione dei costi in materia di ambiente.

La Commissione sottoporrà successivamente al Consiglio tutte le proposte utili in questo settore, soprattutto per quanto concerne l'armonizzazione degli strumenti di gestione del principio « chi inquina paga » e la relativa applicazione specifica ai problemi di inquinamento transfrontaliero.

Ogni Stato applica il principio « chi inquina paga » a tutte le forme di inquinamento all'interno del suo paese, a prescindere dal paese che subisce l'inquinamento.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1975

relativa alla conclusione della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

(75/437/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽²⁾, sottolinea l'importanza che ha per la Comunità la lotta contro l'inquinamento marino in generale e prevede, tra l'altro, alcune azioni della Comunità per la lotta contro l'inquinamento marino di origine tellurica;

considerando che la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, del 21 febbraio 1974, prevede anche l'elaborazione e l'attuazione di « programmi » intesi ad eliminare o a ridurre lo stesso tipo d'inquinamento nell'Atlantico nord-orientale;

considerando che la conclusione di detta convenzione da parte della Comunità risulta necessaria per: raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nei settori della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e che i poteri d'azione a tale fine richiesti non sono stati previsti dal trattato;

considerando che occorre designare il rappresentante della Comunità nell'ambito della Commissione istituita dalla convenzione,

DECIDE :

Articolo 1

È conclusa, a nome della Comunità economica europea, la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica,

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione e a conferire loro i poteri necessari allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Comunità è rappresentata dalla Commissione in seno alla commissione istituita dall'articolo 15 della convenzione.

La Commissione vi espone la posizione della Comunità, conformemente alle direttive che il Consiglio le può dare.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KEATING

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 18.10.1974, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 1.

ANNEXE

CONVENTION

pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

LES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que l'environnement marin et la faune et la flore qu'il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations,

CONSCIENTES du fait que l'équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont de plus en plus menacées par la pollution,

PRENANT en considération les recommandations de la conférence des Nations unies sur l'environnement humain, qui s'est réunie à Stockholm en juin 1972,

RECONNAISSANT que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial sont essentielles pour prévenir et combattre la pollution des mers,

CONVAINCUES que des actions internationales visant à contrôler la pollution marine d'origine tellurique peuvent et doivent être menées sans tarder, comme partie d'un programme progressif et cohérent de protection de l'environnement marin contre la pollution, quelle que soit son origine, comprenant les efforts actuels pour lutter contre la pollution des cours d'eau internationaux,

CONSIDÉRANT que les intérêts communs des États concernés d'une même zone marine doivent les conduire à coopérer au niveau régional ou sub-régional,

RAPPELANT la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, conclue à Oslo le 15 février 1972,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après :

Article premier

1. Les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la pollution de la mer, ce qui signifie l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans l'environnement marin (y compris les estuaires) entraînant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique marin, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes de la mer.

2. Les parties contractantes prendront individuellement et en commun des mesures pour combattre la pollution marine d'origine tellurique conformément aux dispositions de la présente convention et elles harmoniseront leurs politiques à cet effet.

Article 2

La présente convention s'applique à la zone maritime dont les limites sont les suivantes :

a) les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires qui s'étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de

longitude ouest et le 51° de longitude est, mais à l'exclusion :

i) de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen, et

ii) de la mer Méditerranée et des mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36° parallèle de latitude nord et du 5° 36' méridien de longitude ouest;

b) la région de l'océan Atlantique au nord du 59° de latitude nord et entre 44° de longitude ouest et 42° de longitude ouest.

Article 3

Aux fins de la présente convention :

a) on entend par « zone maritime » la haute mer, les mers territoriales des parties contractantes et les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant dans le cas des cours d'eau, sauf décision contraire prise en vertu de l'article 16 sous c) de la présente convention, jusqu'à la limite des eaux douces;

- b) on entend par « limite des eaux douces » l'endroit dans le cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer;
- c) on entend par « pollution tellurique » la pollution de la zone maritime :
- i) par les cours d'eau,
 - ii) à partir de la côte, y compris par introduction au moyen de canalisations sous-marines et autres canalisations,
 - iii) à partir de structures artificielles placées sous la juridiction d'une partie contractante dans les limites de la zone d'application de la présente convention.

Article 4

1. Les parties contractantes s'engagent :
 - a) à éliminer, au besoin par étapes, la pollution de la zone maritime d'origine tellurique par des substances énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention;
 - b) à limiter sévèrement la pollution de la zone maritime d'origine tellurique par des substances énumérées à la partie II de l'annexe A de la présente convention.
2. Pour l'exécution des engagements prévus au paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes, conjointement ou individuellement selon les cas, mettent en œuvre des programmes et mesures :
 - a) en vue de l'élimination urgente de la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention;
 - b) en vue de la réduction ou le cas échéant de l'élimination de la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances énumérées à la partie II de l'annexe A de cette convention. Ces substances ne peuvent être rejetées que sur agrément donné par les autorités compétentes de chaque État contractant. Cet agrément fera l'objet d'une révision périodique.
3. Les programmes et mesures adoptés au titre du paragraphe 2 de cet article comprennent, le cas échéant, des règlements ou normes spécifiques applicables à la qualité de l'environnement, aux rejets dans la zone maritime, à ceux des rejets dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime et à la composition et à l'usage de substances et de produits. Ces programmes et mesures tiennent compte des derniers progrès techniques.

Les programmes fixent des délais d'achèvement.

4. Les parties contractantes peuvent, en outre, conjointement ou individuellement selon les cas, mettre en œuvre des programmes ou des mesures en vue de prévenir, de réduire ou d'éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone maritime par une substance ne figurant pas à l'annexe A de la présente convention si les données scientifiques ont établi que cette substance peut créer pour la zone maritime un danger grave et s'il est urgent de prendre des mesures.

Article 5

1. Les parties contractantes s'engagent à adopter des mesures en vue de prévenir et, le cas échéant, d'éliminer la pollution d'origine tellurique de la zone maritime due aux substances radioactives dont il est question à la partie III de l'annexe A de la présente convention.
2. Sans préjudice de leurs obligations découlant d'autres traités et conventions, les parties contractantes dans l'exécution de cet engagement, doivent :
 - a) tenir pleinement compte des recommandations des organisations et institutions internationales compétentes;
 - b) tenir compte des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales;
 - c) coordonner leur surveillance et leur étude des substances radioactives conformément aux articles 10 et 11 de la présente convention.

Article 6

1. Dans le but de préserver et d'améliorer la qualité de l'environnement marin, les parties contractantes, sans préjudice des dispositions de l'article 4, s'engagent à œuvrer pour :
 - a) réduire la pollution d'origine tellurique existante;
 - b) prévenir toute nouvelle pollution d'origine tellurique, y compris la pollution par de nouvelles substances.
2. Dans la mise en œuvre de cet engagement, les parties contractantes prennent en considération :
 - a) la nature et les quantités des polluants considérés;
 - b) le niveau de pollution existante;
 - c) la qualité et la possibilité d'absorption des eaux réceptrices de la zone maritime;
 - d) la nécessité d'une politique intégrée d'aménagement compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement.

Article 7

Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre les mesures qu'elles auront adoptées de manière :

- à ne pas augmenter la pollution dans les mers situées en dehors de la zone d'application de la présente convention,
- à ne pas augmenter la pollution d'autres origines que d'origine tellurique dans la zone maritime couverte par la présente convention.

Article 8

Aucune des dispositions de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant les parties contractantes de prendre des mesures plus strictes en ce qui concerne la lutte contre la pollution marine d'origine tellurique.

Article 9

1. Lorsque la pollution d'origine tellurique en provenance du territoire d'une partie contractante par des substances non énumérées à la partie I de l'annexe A de la présente convention est susceptible de mettre en cause les intérêts d'une ou de plusieurs autres parties à la présente convention, les parties contractantes concernées s'engagent à entrer en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de négocier un accord de coopération.

2. À la demande d'une partie contractante concernée, la Commission mentionnée à l'article 15 de la présente convention examine la question et peut faire des recommandations en vue de parvenir à une solution satisfaisante.

3. Les accords spéciaux prévus dans le paragraphe 1 du présent article peuvent, entre autres, définir les zones auxquelles ils s'appliquent, les objectifs de qualité à atteindre, et les moyens de parvenir à ces objectifs, y compris les méthodes pour l'application de normes appropriées ainsi que les renseignements scientifiques et techniques à recueillir.

4. Les parties contractantes signataires de ces accords spéciaux informent, par l'intermédiaire de la Commission, les autres parties contractantes de leur teneur et des progrès réalisés dans leur mise en œuvre.

Article 10

Les parties contractantes conviennent d'établir des programmes complémentaires ou conjoints de recherche scientifique et technique, comprenant la recherche des meilleures méthodes d'élimination ou de remplacement de substances nocives pour

aboutir à une diminution de la pollution marine d'origine tellurique; elles conviennent de se communiquer mutuellement les informations ainsi obtenues. Ce faisant, elles tiendront compte des travaux effectués dans ces domaines par les organisations et institutions internationales compétentes.

Article 11

Les parties contractantes conviennent de mettre progressivement en place et d'exploiter dans la zone d'application de la présente convention un réseau d'observation permanente de paramètres permettant :

- d'apprécier le niveau existant de la pollution marine aussi rapidement que possible,
- de vérifier l'efficacité des mesures de réduction de la pollution marine d'origine tellurique, prises en application de la convention.

À cette fin, les parties contractantes arrêtent les modalités pratiques des programmes de surveillance systématique et occasionnelle assurés individuellement ou en commun. Ces programmes tiendront compte de la présence dans la zone de surveillance de navires de recherche et d'autres équipements.

Les programmes tiendront compte des programmes analogues poursuivis dans le cadre des conventions déjà en vigueur et par les organisations et institutions internationales compétentes.

Article 12

1. Chacune des parties contractantes s'engage à veiller au respect des dispositions de la présente convention et à prendre sur son territoire les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner tout comportement contraire aux dispositions de la présente convention.

2. Les parties contractantes informeront la Commission des mesures législatives et réglementaires prises en vue de l'application des dispositions du paragraphe précédent.

Article 13

Les parties contractantes s'engagent à se prêter assistance mutuelle en tant que de besoin pour empêcher les accidents qui pourraient conduire à la pollution d'origine tellurique, à minimiser et à éliminer les conséquences de tels accidents et à échanger des informations à cette fin.

Article 14

1. Les dispositions de la présente convention ne sont pas opposables à une partie contractante dans

la mesure où celle-ci, du fait d'une pollution ayant son origine dans le territoire d'un État non contractant, serait empêchée d'assurer leur pleine application.

2. Toutefois, cette partie contractante s'efforcera de coopérer avec ledit État afin de rendre possible la pleine application de la présente convention.

Article 15

Une Commission composée de représentants de chacune des parties contractantes est créée par la présente convention. La Commission se réunira à intervalles réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances spéciales, il en sera ainsi décidé, conformément au règlement intérieur.

Article 16

La Commission a pour mission :

- a) d'exercer une surveillance générale sur la mise en œuvre de la présente convention;
- b) d'examiner de façon générale l'état des mers situées dans les limites de la zone d'application de la présente convention, l'efficacité des mesures de contrôle qui ont été adoptées et la nécessité de toutes mesures complémentaires ou différentes;
- c) de fixer, le cas échéant, sur proposition de la ou des parties contractantes riveraines d'un même cours d'eau et selon une procédure type, la limite dans ce cours d'eau jusqu'à laquelle s'étendra la zone maritime;
- d) d'élaborer, conformément à l'article 4 de la présente convention, des programmes et des mesures d'élimination ou de réduction de la pollution d'origine tellurique;
- e) de faire des recommandations conformément aux dispositions de l'article 9;
- f) de recueillir et d'examiner des informations et de les diffuser aux parties contractantes conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 17 de la présente convention;
- g) de faire, conformément à l'article 18, des recommandations concernant les amendements éventuels aux listes de substances figurant à l'annexe A de la présente convention;
- h) de remplir toutes autres fonctions, en tant que de besoin, aux termes de la présente convention.

Article 17

Les parties contractantes transmettent à la Commission, conformément à une procédure type :

- a) les résultats du contrôle et de la surveillance prévus par l'article 11;

- b) les informations disponibles, aussi détaillées que possible, sur les substances énumérées dans les annexes de la présente convention et susceptibles de parvenir à la zone maritime.

Les parties contractantes s'efforcent d'améliorer progressivement les techniques permettant de rassembler ces informations qui pourront contribuer à la révision des programmes de réduction de pollution établis conformément à l'article 4 de la présente convention.

Article 18

1. La Commission établit son règlement intérieur qui est adopté à l'unanimité des voix.

2. La Commission élabore son règlement financier qui est adopté à l'unanimité des voix.

3. La Commission adopte à l'unanimité des voix les programmes et les mesures de réduction ou d'élimination de la pollution d'origine tellurique prévus à l'article 4, les programmes de recherche scientifique et de surveillance prévus aux articles 10 et 11 ainsi que les décisions prises en application de l'article 16 sous c).

Les programmes et mesures prennent effet pour toutes les parties contractantes et sont appliqués par elles deux cents jours après leur adoption sauf fixation par la Commission d'une autre date.

Si l'unanimité ne peut se faire, la Commission peut néanmoins adopter un programme ou des mesures par un vote à la majorité des trois quarts de ses membres. Ce programme ou ces mesures prennent effet deux cents jours après leur adoption pour les parties contractantes qui ont voté en leur faveur, sauf fixation par la Commission d'une autre date, et pour toute autre partie contractante après qu'elle aura expressément accepté le programme ou les mesures, ce qui est possible à tout moment.

4. La Commission peut adopter des recommandations en vue d'amender l'annexe A de la présente convention par un vote à la majorité des trois quarts de ses membres; celles-ci seront soumises à l'approbation des gouvernements des parties contractantes. Tout gouvernement d'une partie contractante qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement l'indique par écrit au gouvernement dépositaire dans un délai de deux cents jours après l'adoption de la recommandation d'amendement en Commission. En l'absence de toute notification de ce genre, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes deux cent trente jours après le vote en Commission. Le gouvernement dépositaire avise dès que possible les parties contractantes de la réception de toute notification.

Article 19

Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente convention.

La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur et réciproquement.

Article 20

Le gouvernement dépositaire convoquera la première réunion de la Commission dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 21

Tout différend entre des parties contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention et qui n'aura pu être réglé par les parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de l'une de ces parties, soumis à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'annexe B de la présente convention.

Article 22

La présente convention est ouverte, à Paris, à partir du 4 juin 1974 et jusqu'au 30 juin 1975, à la signature des États invités à la conférence diplomatique sur la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, qui s'est tenue à Paris, ainsi qu'à la signature de la Communauté économique européenne.

Article 23

La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 24

1. Après le 30 juin 1975, la présente convention sera ouverte à l'adhésion des États visés à l'article 22, ainsi qu'à l'adhésion de la Communauté économique européenne.

2. La présente convention sera également ouverte à partir de cette même date à l'adhésion de toute autre partie contractante à la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, ouverte à la signature à Oslo le 15 février 1972.

3. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de tout État non visé à l'article 22, situé en amont des cours d'eau traversant le territoire d'une ou de plusieurs parties contractantes à la présente convention et se jetant dans la zone maritime définie à l'article 2.

4. Les parties contractantes pourront à l'unanimité inviter d'autres États à adhérer à la présente convention. Dans ce cas, la zone maritime de l'article 2 pourra, en tant que de besoin, être modifiée conformément à l'article 27 de la présente convention.

5. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 25

1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacune des parties qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhèrera après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 26

À tout moment, deux années après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard d'une partie contractante, cette partie pourra dénoncer la convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article 27

1. Le gouvernement dépositaire convoquera, à la demande de la Commission statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, une conférence aux fins de réviser ou de modifier la présente convention.

2. Lors de l'adhésion d'un État, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 24, la zone maritime de l'article 2 pourra être modifiée sur proposition de la Commission statuant à l'unanimité des voix. Ces modifications entreront en vigueur après approbation unanime des parties contractantes.

Article 28

Le gouvernement dépositaire avisera les parties contractantes et celles visées à l'article 22 :

- a) des signatures de la présente convention, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation conformément aux articles 22, 23, 24 et 26;
- b) de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur en application de l'article 25;
- c) du dépôt des notifications d'approbation et d'objection et de l'entrée en vigueur des amen-

dements à la présente convention et à ses annexes en application des articles 18 et 27.

Article 29

L'original de la présente convention, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la République française qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et aux États visés à l'article 22 et qui remettra une copie certifiée conforme au secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 4 juin 1974.

ANNEXE A

La répartition des substances entre les parties I, II et III ci-dessous tient compte des critères ci-après :

- a) la persistance;
- b) la toxicité ou autres propriétés nocives;
- c) la tendance à la bio-accumulation.

Ces critères ne sont pas nécessairement d'égale importance pour une substance ou un groupe de substances déterminées, et d'autres facteurs, tels que l'emplacement et la quantité déversée, doivent peut-être être pris en considération.

PARTIE I

Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie :

- i) parce qu'elles ne sont pas rapidement décomposées ou rendues inoffensives par des processus naturels; et
- ii) parce qu'elles peuvent :
 - a) soit entraîner une accumulation dangereuse de matières nocives dans la chaîne alimentaire,
 - b) soit menacer la santé des organismes vivants en provoquant des modifications non souhaitables des écosystèmes marins,
 - c) soit gêner gravement la récolte des produits de la mer ou les autres utilisations légitimes de la mer; et
- iii) parce qu'on considère que la pollution par ces substances exige des mesures urgentes :
 1. composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs, ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
 2. mercure et composés du mercure;
 3. cadmium et composés du cadmium;
 4. les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension, ou couler, et qui peuvent gravement gêner toute utilisation légitime de la mer;
 5. huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.

PARTIE II

Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie parce que, bien que présentant des caractères analogues aux substances de la partie I et devant faire l'objet d'un contrôle rigoureux, elles semblent moins nocives ou sont plus rapidement rendues inoffensives par un processus naturel :

1. composés organiques du phosphore, du silicium et de l'étain et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
2. phosphore élémentaire;
3. huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;
4. les éléments ci-après et leurs composés :
 - arsenic,
 - chrome,
 - cuivre,
 - plomb,
 - nickel,
 - zinc;
5. substances qui, de l'avis de la Commission, ont un effet nuisible sur le goût et/ou l'odeur de produits de consommation par l'homme dérivés du milieu marin.

PARTIE III

Les substances suivantes sont incluses dans la présente partie parce que, bien que présentant des caractères analogues aux substances de la partie I et devant faire l'objet d'un contrôle rigoureux en vue de prévenir et, le cas échéant, d'éliminer la pollution dont elles sont la cause, elles font déjà l'objet d'études, de recommandations et, le cas échéant, de mesures dans le cadre de plusieurs organisations et institutions internationales; ces substances sont soumises aux dispositions de l'article 5 :

- substances radioactives, y compris les déchets.

ANNEXE B

Article premier

À moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 2

1. Sur requête adressée par une partie contractante à une autre partie contractante en application de l'article 21 de la convention, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique l'objet de la requête, y compris, notamment, les articles de la convention dont l'interprétation ou l'application sont en litige.

2. La partie requérante informe la Commission du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la convention dont l'interprétation ou l'application font à son avis l'objet du différend. La Commission communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres : chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être le ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun autre titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général des Nations unies procède, à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire général des Nations unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le secrétaire général des Nations unies qui

procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande d'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente annexe se trouvent saisis de requêtes ayant des objets identiques ou analogues, ils peuvent s'informer des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.

4. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

5. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Article 8

La Communauté économique européenne, comme toute partie contractante à la convention, est habilitée à agir comme partie requérante ou appelée devant le tribunal arbitral.

ANNEX

CONVENTION

for the prevention of marine pollution from land-based sources

THE CONTRACTING PARTIES:

RECOGNIZING that the marine environment and the fauna and flora which it supports are of vital importance to all nations;

MINDFUL that the ecological equilibrium and the legitimate uses of the sea are increasingly threatened by pollution;

CONSIDERING the recommendations of the United Nations conference on the human environment, held in Stockholm in June 1972;

RECOGNIZING that concerted action at national, regional and global levels is essential to prevent and combat marine pollution;

CONVINCED that international action to control the pollution of the sea from land-based sources can and should be taken without delay, as part of progressive and coherent measures to protect the marine environment from pollution, whatever its origin, including current efforts to combat the pollution of international waterways;

CONSIDERING that the common interests of States concerned with the same marine area should induce them to cooperate at regional or sub-regional levels;

RECALLING the convention for the prevention of marine pollution by dumping from ships and aircraft concluded in Oslo on 15 February 1972,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties pledge themselves to take all possible steps to prevent pollution of the sea, by which is meant the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment (including estuaries) resulting in such deleterious effects as hazards to human health, harm to living resources and to marine ecosystems, damage to amenities or interference with other legitimate uses of the sea.

2. The Contracting Parties shall adopt individually and jointly measures to combat marine pollution from land-based sources in accordance with the provisions of the present convention and shall harmonize their policies in this regard.

Article 2

The present convention shall apply to the maritime area within the following limits:

(a) those parts of the Atlantic and Arctic Oceans and the dependent seas which lie north of 36°

north latitude and between 42° west longitude and 51° east longitude, but excluding:

- (i) the Baltic Sea and Belts lying to the south and east of lines drawn from Hasenore Head to Griben Point, from Korshage to Spodsbjerg and from Gilbjerg Head to Kullen and
- (ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas as far as the point of intersection of the parallel of 36° north latitude and the meridian of 5°36' west longitude;

(b) that part of the Atlantic Ocean north of 59° north latitude and between 44° west longitude and 42° west longitude.

Article 3

For the purpose of the present convention:

- (a) 'maritime area' means: the high seas, the territorial seas of Contracting Parties and waters on the landward side of the base lines from which the breadth of the territorial sea is measured and extending in the case of water-courses, unless otherwise decided under Article 16(c) of the present convention, up to the freshwater limit;

- (b) 'Freshwater limit' means: the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low freshwater flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of seawater;
- (c) 'pollution from land-based sources' means: the pollution of the maritime area
- (i) through watercourses,
 - (ii) from the coast, including introduction through underwater or other pipelines,
 - (iii) from man-made structures placed under the jurisdiction of a Contracting Party within the limits of the area to which the present convention applies.

Article 4

1. The Contracting Parties undertake:
 - (a) to eliminate, if necessary by stages, pollution of the maritime area from land-based sources by substances listed in Part I of Annex A to the present convention;
 - (b) to limit strictly pollution of the maritime area from land-based sources by substances listed in Part II of Annex A to the present convention.
2. In order to carry out the undertakings in paragraph 1 of this Article, the Contracting Parties, jointly or individually as appropriate, shall implement programmes and measures:
 - (a) for the elimination, as a matter of urgency, of pollution of the maritime area from land-based sources by substances listed in Part I of Annex A to the present convention;
 - (b) for the reduction or, as appropriate, elimination of pollution of the maritime area from land-based sources by substances listed in Part II of Annex A to the present convention. These substances shall be discharged only after approval has been granted by the appropriate authorities within each Contracting State. Such approval shall be periodically reviewed.
3. The programmes and measures adopted under paragraph 2 of this Article shall include, as appropriate, specific regulations or standards governing the quality of the environment, discharges into the maritime area, such discharges into watercourses as affect the maritime area, and the composition and use of substances and products. These programmes and measures shall take into account the latest technical developments.

The programmes shall contain time limits for their completion.

4. The Contracting Parties may, furthermore, jointly or individually as appropriate, implement programmes or measures to forestall, reduce or eliminate pollution of the maritime area from land-based sources by a substance not then listed in Annex A to the present convention, if scientific evidence has established that a serious hazard may be created in the maritime area by that substance and if urgent action is necessary.

Article 5

1. The Contracting Parties undertake to adopt measures to forestall and, as appropriate, eliminate pollution of the maritime area from land-based sources by radioactive substances referred to in Part III of Annex A to the present convention.
2. Without prejudice to their obligations under other treaties and conventions, in implementing this undertaking the Contracting Parties shall:
 - (a) take full account of the recommendations of the appropriate international organizations and agencies;
 - (b) take account of the monitoring procedures recommended by these international organizations and agencies;
 - (c) coordinate their monitoring and study of radioactive substances in accordance with Articles 10 and 11 of the present convention.

Article 6

1. With a view to preserving and enhancing the quality of the marine environment, the Contracting Parties, without prejudice to the provisions of Article 4, shall endeavour:
 - (a) to reduce existing pollution from land-based sources;
 - (b) to forestall any new pollution from land-based sources, including that which derives from new substances.
2. In implementing this undertaking, the Contracting Parties shall take account of:
 - (a) the nature and quantities of the pollutants under consideration;
 - (b) the level of existing pollution;
 - (c) the quality and absorptive capacity of the receiving waters of the maritime area;
 - (d) the need for an integrated planning policy consistent with the requirement of environmental protection.

Article 7

The Contracting Parties agree to apply the measures they adopt in such a way as to avoid increasing pollution:

- in the seas outside the area to which the present convention applies;
- in the maritime area covered by the present convention, originating otherwise than from land-based sources.

Article 8

No provision of the present convention shall be interpreted as preventing the Contracting Parties from taking more stringent measures to combat marine pollution from land-based sources.

Article 9

1. When pollution from land-based sources originating from the territory of a Contracting Party by substances not listed in Part I of Annex A to the present convention is likely to prejudice the interests of one or more of the other parties to the present convention, the Contracting Parties concerned undertake to enter into consultation, at the request of any one of them, with a view to negotiating a cooperation agreement.

2. At the request of any Contracting Party concerned, the Commission referred to in Article 15 of the present convention shall consider the question and may make recommendations with a view to reaching a satisfactory solution.

3. The special agreements specified in paragraph 1 of this Article may, among other things, define the areas to which they shall apply, the quality objectives to be achieved, and the methods for achieving these objectives including methods for the application of appropriate standards and the scientific and technical information to be collected.

4. The Contracting Parties signatory to these special agreements shall, through the medium of the Commission, inform the other Contracting Parties of their purport and of the progress made in putting them into effect.

Article 10

The Contracting Parties agree to establish complementary or joint programmes of scientific and technical research, including research into the best methods of eliminating or replacing noxious sub-

stances so as to reduce marine pollution from land-based sources, and to transmit to each other the information so obtained. In doing so they shall have regard to the work carried out, in these fields, by the appropriate international organizations and agencies.

Article 11

The Contracting Parties agree to set up progressively and to operate within the area covered by the present convention a permanent monitoring system allowing:

- the earliest possible assessment of the existing level of marine pollution;
- the assessment of the effectiveness of measures for the reduction of marine pollution from land-based sources taken under the terms of the present conventions.

For this purpose the Contracting Parties shall lay down the ways and means of pursuing individually or jointly systematic and *ad hoc* monitoring programmes. These programmes shall take into account the deployment of research vessels and other facilities in the monitoring area.

The programmes shall take into account similar programmes pursued in accordance with conventions already in force and by the appropriate international organizations and agencies.

Article 12

1. Each Contracting Party undertakes to ensure compliance with the provisions of this convention and to take in its territory appropriate measures to prevent and punish conduct in contravention of the provisions of the present convention.

2. The Contracting Parties shall inform the Commission of the legislative and administrative measures they have taken to implement the provisions of the preceding paragraph.

Article 13

The Contracting Parties undertake to assist one another as appropriate to prevent incidents which may result in pollution from land-based sources, to minimize and eliminate the consequences of such incidents, and to exchange information to that end.

Article 14

1. The provisions of the present convention may not be invoked against a Contracting Party to the

extent that the latter is prevented, as a result of pollution having its origin in the territory of a non-contracting State, from ensuring their full application.

2. However, the said Contracting Party shall endeavour to cooperate with the non-contracting State so as to make possible the full application of the present convention.

Article 15

A Commission composed of representatives of each of the Contracting Parties is hereby established. The Commission shall meet at regular intervals and at any time when due to special circumstances it is so decided in accordance with its rules of procedure.

Article 16

It shall be the duty of the Commission:

- (a) to exercise overall supervision over the implementation of the present convention;
- (b) to review generally the condition of the seas within the area to which the present convention applies, the effectiveness of the control measures being adopted and the need for any additional or different measures;
- (c) to fix, if necessary, on the proposal of the Contracting Party or Parties bordering on the same watercourse and following a standard procedure, the limit to which the maritime area shall extend in that watercourse;
- (d) to draw up, in accordance with Article 4 of the present convention, programmes and measures for the elimination or reduction of pollution from land-based sources;
- (e) to make recommendations in accordance with the provisions of Article 9;
- (f) to receive and review information and distribute it to the Contracting Parties in accordance with the provisions of Articles 11, 12 and 17 of the present convention;
- (g) to make, in accordance with Article 18, recommendations regarding any amendment to the lists of substances included in Annex A to the present convention;
- (h) to discharge such other functions, as may be appropriate, under the terms of the present convention.

Article 17

The Contracting Parties, in accordance with a standard procedure, shall transmit to the Commission:

- (a) the results of monitoring pursuant to Article 11;

- (b) the most detailed information available on the substances listed in the Annexes to the present convention and liable to find their way into the maritime area.

The Contracting Parties shall endeavour to improve progressively techniques for gathering such information which can contribute to the revision of the pollution reduction programmes drawn up in accordance with Article 4 of the present convention.

Article 18

1. The Commission shall draw up its own Rules of Procedure which shall be adopted by unanimous vote.

2. The Commission shall draw up its own Financial Regulations which shall be adopted by unanimous vote.

3. The Commission shall adopt, by unanimous vote, programmes and measures for the reduction or elimination of pollution from land-based sources as provided for in Article 4, programmes for scientific research and monitoring as provided for in Articles 10 and 11, and decisions under Article 16(c).

The programmes and measures shall commence for and be applied by all Contracting Parties 200 days after their adoption, unless the Commission specifies another date.

Should unanimity not be attainable, the Commission may nonetheless adopt a programme or measures by a three-quarters majority vote of its members. The programmes or measures shall commence for those Contracting Parties which voted for them 200 days after their adoption, unless the Commission specifies another date, and for any other Contracting Party after it has explicitly accepted the programme or measures, which it may do at any time.

4. The Commission may adopt recommendations for amendments to Annex A to the present convention by a three-quarters majority vote of its members and shall submit them for the approval of the Governments of the Contracting Parties. Any Government of a Contracting Party that is unable to approve an amendment shall notify the depositary Government in writing within a period of 200 days after the adoption of the recommendation of amendment in the Commission. Should no such notification be received, the amendment shall enter into force for all Contracting Parties 230 days after the vote in the Commission. The depositary Government shall notify the Contracting Parties as soon as possible of the receipt of any notification.

Article 19

Within the areas of its competence, the European Economic Community is entitled to a number of votes equal to the number of its Member States which are Contracting Parties to the present convention.

The European Economic Community shall not exercise its right to vote in cases where its Member States exercise theirs and conversely.

Article 20

The depositary Government shall convene the first meeting of the Commission as soon as possible after the coming into force of the present convention.

Article 21

Any dispute between Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present convention, which cannot be settled otherwise by the parties concerned, for instance by means of inquiry or conciliation within the Commission, shall, at the request of any of those parties, be submitted to arbitration under the conditions laid down in Annex B to the present convention.

Article 22

The present convention shall be open for signature at Paris, from 4 June 1974 to 30 June 1975, by the States invited to the diplomatic conference on the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources, held at Paris, and by the European Economic Community.

Article 23

The present convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the French Republic.

Article 24

1. After 30 June 1975, the present convention shall be open for accession by States referred to in Article 22 and by the European Economic Community.

2. The present convention shall also be open for accession from the same date by any other Contracting Party to the convention for the prevention of marine pollution by dumping from ships and aircraft, opened for signature at Oslo on 15th February 1972.

3. From the date of its entry into force, the present convention shall be open for accession by any State not referred to in Article 22, located upstream on watercourses crossing the territory of one or more Contracting Parties to the present convention and reaching the maritime area defined in Article 2.

4. The Contracting Parties may unanimously invite other States to accede to the present convention. In that case the maritime area in Article 2 may, if necessary, be amended in accordance with Article 27 of the present convention.

5. The instruments of accession shall be deposited with the Government of the French Republic.

Article 25

1. The present convention shall come into force on the thirtieth day following the date of deposit of the seventh instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each Party ratifying, accepting or approving the present convention or acceding to it after the deposit of the seventh instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the present convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by that party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 26

At any time after the expiry of two years from the date of coming into force of the present convention in relation to any Contracting Party such party may withdraw from the convention by notice in writing to the depositary Government. Such notice shall take effect one year after the date on which it is received.

Article 27

1. The depositary Government shall, at the request of the Commission on a decision taken by a two-thirds majority of its members, call a conference for the purpose of revising or amending the present convention.

2. Upon accession by a State as provided for in paragraphs 2, 3 and 4 of Article 24, the maritime area in Article 2 may be amended upon a proposal by the Commission adopted by a unanimous vote. These amendments shall enter into force after unanimous approval by the Contracting Parties.

Article 28

The depositary Government shall inform the Contracting Parties and those referred to in Article 22:

- (a) of signatures to the present convention, of the deposits of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, and of notices of withdrawal in accordance with Articles 22, 23, 24 and 26;
- (b) of the date on which the present convention comes into force in accordance with Article 25;
- (c) of the receipt of notifications of approval or objection, and of the entry into force of amend-

ments to the present convention and its Annexes, in accordance with Articles 18 and 27.

Article 29

The original of the present convention of which the French and English texts shall be equally authentic, shall be deposited with the Government of the French Republic which shall send certified copies thereof to the Contracting Parties and the States referred to in Article 22 and shall deposit a certified copy with the Secretary General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the United Nations Charter.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this convention.

Done at Paris, 4 June 1974.

ANNEX A

The allocation of substances to Parts I, II and III below takes account of the following criteria:

- (a) persistence;
- (b) toxicity or other noxious properties;
- (c) tendency to bio-accumulation.

These criteria are not necessarily of equal importance for a particular substance or group of substances, and other factors, such as the location and quantities of the discharge, may need to be considered.

PART I

The following substances are included in this part:

- (i) because they are not readily degradable or rendered harmless by natural processes; and
- (ii) because they may either:
 - (a) give rise to dangerous accumulation of harmful material in the food chain, or
 - (b) endanger the welfare of living organisms causing undesirable changes in the marine eco-systems, or
 - (c) interfere seriously with the harvesting of sea foods or with other legitimate uses of the sea; and
- (iii) because it is considered that pollution by these substances necessitates urgent action:
 - 1. organohalogen compounds and substances which may form such compounds in the marine environment, excluding those which are biologically harmless, or which are rapidly converted in the sea into substances which are biologically harmless;
 - 2. mercury and mercury compounds;
 - 3. cadmium and cadmium compounds;
 - 4. persistent synthetic materials which may float, remain in suspension or sink, and which may seriously interfere with any legitimate use of the sea;
 - 5. persistent oils and hydrocarbons of petroleum origin.

PART II

The following substances are included in this part because, although exhibiting similar characteristics to the substances in Part I and requiring strict control, they seem less noxious or are more readily rendered harmless by natural processes:

- 1. organic compounds of phosphorus, silicon, and tin and substances which may form such compounds in the marine environment, excluding those which are biologically harmless, or which are rapidly converted in the sea into substances which are biologically harmless.
- 2. elemental phosphorus.
- 3. non-persistent oils and hydrocarbons of petroleum origin.
- 4. the following elements and their compounds:
 - arsenic,
 - chromium,
 - copper,
 - lead,
 - nickel,
 - zinc.
- 5. substances which have been agreed by the Commission as having a deleterious effect on the taste and/or smell of products derived from the marine environment for human consumption.

PART III

The following substances are included in this part because, although they display characteristics similar to those of substances listed in Part I and should be subject to stringent controls with the aim of preventing and, as appropriate, eliminating the pollution which they cause, they are already the subject of research, recommendations and, in some cases, measures under the auspices of several international organizations and institutions; those substances are subject to the provisions of Article 5:

- radioactive substances, including wastes.

ANNEX B

Article 1

Unless the parties to the dispute decide otherwise, the arbitration procedure shall be in accordance with the provisions of this Annex.

Article 2

1. At the request addressed by one Contracting Party to another Contracting Party in accordance with Article 21 of the convention, an arbitral tribunal shall be constituted: The request for arbitration shall state the subject matter of the application including in particular the Articles of the convention, the interpretation or application of which is in dispute.

2. The claimant shall inform the Commission that he has requested the setting up of an arbitral tribunal, stating the name of the other party to the dispute and the Articles of the convention the interpretation or application of which is in his opinion in dispute. The Commission shall forward the information thus received to all Contracting Parties to the convention.

Article 3

The arbitral tribunal shall consist of three members: each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator; the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the chairman of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

Article 4

1. If the chairman of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of either party, designate him within a further two months' period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall designate the chairman of the arbitral tribunal within a further two months' period. Upon designation, the chairman of the arbitral tribunal shall request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. After such period, he shall inform the Secretary-General of the

United Nations who shall make this appointment within a further two months' period.

Article 5

1. The arbitral tribunal shall decide according to the rules of international law and, in particular, those of this convention.

2. Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this Annex shall draw up its own rules of procedure.

Article 6

1. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on substance, shall be taken by majority voting of its members.

2. The tribunal may take all appropriate measures in order to establish the facts. It may, at the request of one of the parties, recommend essential interim measures of protection.

3. If two or more arbitral tribunals constituted under the provisions of this Annex are seized of requests with identical or similar subjects, they may inform themselves of the procedures for establishing the facts and take them into account as far as possible.

4. The parties to the dispute shall provide all facilities necessary for the effective conduct of the proceedings.

5. The absence or default of a party to the dispute shall not constitute an impediment to the proceedings.

Article 7

1. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon the parties to the dispute.

2. Any dispute which may arise between the parties concerning the interpretation or execution of the award may be submitted by either party to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized thereof, to another arbitral tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first.

Article 8

The European Economic Community, like any Contracting Party to the present convention, has the right to appear as applicant or respondent before the arbitral tribunal.

ALLEGATO

TRADUZIONE ⁽¹⁾

CONVENZIONE

per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

LE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che l'ambiente marino e la fauna e la flora da esso condizionate hanno una importanza vitale per tutte le nazioni;

CONSAPEVOLI del fatto che l'equilibrio ecologico e gli usi legittimi del mare sono sempre più minacciati dall'inquinamento;

PRENDENDO in considerazione le raccomandazioni della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenuta a Stoccolma nel mese di giugno 1972;

RICONOSCENDO che, per prevenire e combattere l'inquinamento dei mari, sono essenziali azioni concertate a livello nazionale, regionale e mondiale;

CONVINTE della possibilità e della necessità di intraprendere al più presto azioni internazionali per controllare l'inquinamento marino di origine tellurica, nel quadro di un programma progressivo e coerente di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento di qualsiasi origine, programma in cui si inseriscono anche le attuali iniziative di lotta contro l'inquinamento dei corsi d'acqua internazionali;

CONSIDERANDO che gli interessi comuni degli Stati interessati ad una medesima zona marina devono indurli a cooperare a livello regionale o subregionale;

RICHIAMANDOSI alla Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti da navi e aerei, conclusa a Oslo il 15 febbraio 1972,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere tutte le misure possibili per evitare l'inquinamento del mare, ovvero l'immissione diretta o indiretta d parte dell'uomo nell'ambiente marino (compresi gli estuari) di sostanze o di energia che possano mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico marino, compromettere le attrattive e ostacolare altri usi legittimi del mare.

2. Le parti contraenti adottano, singolarmente e in comune, adeguate misure per combattere l'inquinamento marino di origine tellurica, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, ed armonizzano le loro politiche a tal fine.

Articolo 2

La presente convenzione si applica alla zona marittima delimitata come segue :

a) le regioni degli oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari a nord del 36° grado di

latitudine nord e tra il 42° grado di longitudine ovest e il 51° di longitudine est, esclusi tuttavia:

i) il Mar Baltico e i Belt a sud e ad est delle linee congiungenti Hasenore Head a Gniben Point, Korshage a Spodsbjerg e Gilbjerg Head a Kullen, e

ii) il Mare Mediterraneo e i suoi mari secondari, fino al punto d'intersezione del 36° parallelo di latitudine nord e del 5°36' meridiano di longitudine ovest;

b) la regione dell'oceano Atlantico a nord del 59° grado di latitudine nord e tra il 44° grado di longitudine ovest e il 42° grado di longitudine ovest.

Articolo 3

Ai fini della presente convenzione si intende:

a) per « zona marittima » : l'alto mare, i mari territoriali delle parti contraenti e le acque all'interno della linea di base utilizzata per misurare la larghezza del mare territoriale, che nel caso dei corsi d'acqua si estendono fino al limite delle acque dolci, salvo decisione contraria adottata nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c) della presente convenzione;

⁽¹⁾ Fanno fede soltanto i testi inglese e francese.

- b) per « limite delle acque dolci » : il punto del corso d'acqua in cui, a marea bassa e in periodo di scarsa portata di acqua dolce, il grado di salinità aumenta sensibilmente per la presenza di acqua marina;
- c) per « inquinamento tellurico » : l'inquinamento della zona marittima che proviene
- i) dai corsi d'acqua;
 - ii) dalla costa, anche mediante immissione per mezzo di condotte sottomarine e altre canalizzazioni;
 - iii) da strutture artificiali soggette alla giurisdizione di una parte contraente entro i limiti della zona di applicazione della presente convenzione.

Articolo 4

1. Le parti contraenti si impegnano :
 - a) ad eliminare, se necessario gradualmente, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione;
 - b) a limitare severamente l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte II dell'allegato A della presente convenzione.
2. Per soddisfare agli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti attuano, congiuntamente o singolarmente secondo i casi, programmi e misure :
 - a) intesi ad eliminare al più presto l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione;
 - b) intesi a ridurre, o eventualmente ad eliminare, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze elencate nella parte II dell'allegato A della presente convenzione. Tali sostanze possono essere scaricate soltanto previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dei singoli Stati contraenti. Detta autorizzazione sarà oggetto di una revisione periodica.
3. I programmi e le misure, adottati a titolo del paragrafo 2 del presente articolo, comprendono eventualmente regolamenti o norme specifiche applicabili alla qualità dell'ambiente, agli scarichi nella zona marittima, agli scarichi nei corsi d'acqua che interessano la zona marittima, nonché alla composizione e all'uso di sostanze e prodotti. Tali programmi e misure tengono conto dei più recenti progressi tecnici.

I programmi precisano i termini di realizzazione.

4. Le parti contraenti possono inoltre attuare, congiuntamente o singolarmente secondo i casi, programmi o misure intesi a prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto ad una sostanza non menzionata nell'allegato A della presente convenzione, qualora sia stato scientificamente accertato che tale sostanza può costituire un grave pericolo per la zona marittima e qualora l'adozione di misure sia urgente.

Articolo 5

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere misure per prevenire, ed eventualmente eliminare, l'inquinamento di origine tellurica della zona marittima dovuto alle sostanze radioattive di cui alla parte III dell'allegato A della presente convenzione.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri trattati e convenzioni, le parti contraenti devono, nell'adempiere tale impegno :
 - a) tenere pienamente conto delle raccomandazioni delle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti;
 - b) tener conto delle procedure di sorveglianza raccomandate da dette organizzazioni e istituzioni internazionali;
 - c) coordinare la sorveglianza e lo studio delle sostanze radioattive in conformità degli articoli 10 e 11 della presente convenzione.

Articolo 6

1. Allo scopo di preservare e di migliorare la qualità dell'ambiente marino, le parti contraenti, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4, si impegnano ad agire per :
 - a) ridurre l'inquinamento di origine tellurica esistente;
 - b) prevenire ogni ulteriore inquinamento di origine tellurica, compreso l'inquinamento dovuto a nuove sostanze.
2. Nell'assolvere tale impegno, le parti contraenti prendono in considerazione :
 - a) la natura e la quantità delle sostanze inquinanti in questione;
 - b) il livello di inquinamento esistente;
 - c) la qualità e la possibilità di assorbimento delle acque recipienti della zona marittima;
 - d) la necessità di una politica di pianificazione integrata, compatibile con gli imperativi della protezione dell'ambiente.

Articolo 7

Le parti contraenti convengono di attuare le misure decise in modo da non provocare :

- un aumento dell'inquinamento dei mari esterni alla zona di applicazione della presente convenzione;
- un aumento dell'inquinamento di altra origine, diversa da quella tellurica, nella zona marittima contemplata dalla presente convenzione.

Articolo 8

Nessuna disposizione della presente convenzione può essere considerata di ostacolo, per le parti contraenti, all'adozione di misure più severe di lotta contro l'inquinamento marino di origine tellurica.

Articolo 9

1. Qualora l'inquinamento di origine tellurica proveniente dal territorio di una parte contraente, e dovuto a sostanze non menzionate nella parte I dell'allegato A della presente convenzione, sia tale da ledere gli interessi di uno o più Stati partecipanti alla presente convenzione, le parti contraenti interessate si impegnano a consultarsi, a richiesta di una di esse, allo scopo di negoziare un accordo di cooperazione.

2. A richiesta di una delle parti contraenti interessate, la Commissione prevista dall'articolo 15 della presente convenzione esamina la questione e può fare raccomandazioni al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente.

3. Gli accordi speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono, tra l'altro, definire le zone nelle quali essi si applicano, gli obiettivi di qualità da perseguire e i mezzi per raggiungerli, compresi i metodi di applicazione di idonee norme nonché le informazioni scientifiche e tecniche da raccogliere.

4. Le parti contraenti firmatarie di tali accordi informano le altre parti contraenti, per il tramite della Commissione, del contenuto dei medesimi e dei progressi compiuti nella loro attuazione.

Articolo 10

Le parti contraenti convengono di elaborare programmi complementari o congiunti di ricerca scientifica e tecnica, comprendenti lo studio dei migliori metodi di eliminazione o di sostituzione delle sostanze nocive per ridurre l'inquinamento

marino di origine tellurica; convengono inoltre di comunicarsi reciprocamente le informazioni così ottenute. Nell'elaborare i programmi, esse terranno conto dei lavori intrapresi in materia dalle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti.

Articolo 11

Le parti contraenti convengono di installare progressivamente e di gestire, nella zona di applicazione della presente convenzione, una rete di osservazione permanente che permetta :

- di valutare con la massima rapidità il grado d'inquinamento marino;
- di verificare l'efficacia delle misure di riduzione dell'inquinamento marino di origine tellurica adottate in applicazione della convenzione.

A tal fine, le parti contraenti stabiliscono le modalità pratiche dei programmi di sorveglianza, sistematica o saltuaria, che saranno attuati singolarmente o in comune. Questi programmi terranno conto dell'impiego di navi di ricerca o di altre attrezzature nella zona di sorveglianza.

Essi terranno altresì conto dei programmi analoghi svolti nel quadro delle convenzioni in vigore e dalle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti.

Articolo 12

1. Ciascuna parte contraente si impegna a vigilare all'osservanza delle disposizioni della presente convenzione e ad adottare, nel suo territorio, idonei provvedimenti per prevenire e reprimere qualsiasi comportamento contrario alle suddette disposizioni.

2. Le parti contraenti informeranno la Commissione dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente.

Articolo 13

Le parti contraenti si impegnano a prestarsi, se necessario, reciproca assistenza al fine di impedire gli incidenti che potrebbero provocare un inquinamento di origine tellurica, a minimizzare e ad eliminare le conseguenze di incidenti del genere e a scambiarsi informazioni a tal fine.

Articolo 14

1. Le disposizioni della presente convenzione non sono opponibili a una parte contraente, qualora la

medesima non sia in grado di assicurarne l'integrale applicazione a causa di un inquinamento avente origine nel territorio di uno Stato non contraente.

2. Tuttavia, la parte contraente interessata fa il possibile per cooperare con detto Stato, al fine di permettere l'integrale applicazione della presente convenzione.

Articolo 15

Con la presente convenzione viene istituita una commissione composta di rappresentanti di ogni parte contraente. La commissione si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta venga così deciso per circostanze particolari, in conformità del regolamento interno.

Articolo 16

La commissione è incaricata :

- a) di sorvegliare in generale l'applicazione della presente convenzione;
- b) di esaminare in generale lo stato dei mari entro i limiti della zona di applicazione della presente convenzione, l'efficacia delle misure di controllo che sono state adottate e la necessità di misure complementari o altre;
- c) di fissare eventualmente, su proposta di una o più parti contraenti i cui territori si affaccino su un medesimo corso d'acqua, secondo una procedura tipo, la linea che nel corso d'acqua delimita la zona marittima;
- d) di elaborare, in conformità dell'articolo 4 della presente convenzione, programmi e misure per l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento di origine tellurica;
- e) di fare raccomandazioni, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9;
- f) di raccogliere e di esaminare informazioni nonché di comunicarle alle parti contraenti, in conformità delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 17 della presente convenzione;
- g) di fare raccomandazioni, conformemente all'articolo 18, per quanto riguarda eventuali emendamenti agli elenchi di sostanze che figurano nell'allegato A della presente convenzione;
- h) di adempiere ogni altra funzione che possa risultare necessaria ai sensi della presente convenzione.

Articolo 17

Le parti contraenti trasmettono alla commissione, conformemente ad una procedura tipo :

- a) i risultati del controllo e della sorveglianza di cui all'articolo 11;

- b) le informazioni disponibili, con il massimo di dettagli, sulle sostanze elencate negli allegati della presente convenzione che possano raggiungere la zona marittima.

Le parti contraenti si adoperano per migliorare progressivamente le tecniche di raccolta di tali informazioni, che potranno contribuire alla revisione dei programmi di riduzione dell'inquinamento adottati in conformità dell'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 18

1. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, che viene adottato all'unanimità.
2. La commissione elabora il proprio regolamento finanziario, che viene adottato all'unanimità.
3. La commissione adotta all'unanimità i programmi e le misure di riduzione o di eliminazione dell'inquinamento di origine tellurica di cui all'articolo 4, i programmi di ricerca scientifica e di sorveglianza di cui agli articoli 10 e 11, nonché le decisioni prese in applicazione dell'articolo 16, lettera c).

I programmi e le misure hanno effetto per tutte le parti contraenti e sono da esse applicate duecento giorni dopo la loro adozione, salvo fissazione da parte della commissione di una data diversa.

Se non viene raggiunta l'unanimità, la commissione può nondimeno adottare un programma o altre misure con rotazione a maggioranza di tre quarti dei membri. I programmi o misure hanno effetto duecento giorni dopo la loro adozione per le parti contraenti che hanno votato in loro favore, salvo fissazione da parte della commissione di una data diversa, e per ogni altra parte contraente dopo che avrà espressamente accettato il programma o le misure, il che può avvenire in qualsiasi momento.

4. La commissione può adottare raccomandazioni al fine di emendare l'allegato A della presente convenzione mediante votazione a maggioranza di tre quarti dei membri; le raccomandazioni saranno sottoposte all'approvazione dei governi delle parti contraenti. I governi delle parti contraenti che non siano in grado di approvare un emendamento ne informano per iscritto il governo depositario, nel termine di duecento giorni dall'adozione della raccomandazione di emendamento da parte della Commissione. In mancanza di notificazioni del genere, l'emendamento entra in vigore per tutte le parti contraenti duecentotrenta giorni dopo la votazione in sede di commissione. Il governo depositario informa, non appena possibile, le parti contraenti delle notificazioni ricevute.

Articolo 19

Nei settori di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione.

La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 20

Il governo depositario convocherà la prima riunione della commissione non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 21

Le controversie tra le parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non possano essere risolte dalle parti contendenti con altro mezzo, come l'inchiesta o la conciliazione in seno alla commissione, sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato B della presente convenzione.

Articolo 22

La presente convenzione può essere firmata a Parigi, dal 4 giugno 1974 al 30 giugno 1975, dagli Stati invitati alla conferenza diplomatica di Parigi sulla convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, nonché dalla Comunità economica europea.

Articolo 23

La presente convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica francese.

Articolo 24

1. Dopo il 30 giugno 1975, la presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati menzionati nell'articolo 22 e della Comunità economica europea.

2. A decorrere dalla stessa data, la presente convenzione sarà aperta inoltre all'adesione di qualsiasi altra parte contraente della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti da navi e aerei, aperta alla firma a Oslo il 15 febbraio 1972.

3. Dalla sua entrata in vigore la presente convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato, non menzionato nell'articolo 22, situato a monte dei corsi d'acqua che attraversano il territorio di una o più parti contraenti della presente convenzione e che sboccano nella zona marittima di cui all'articolo 2.

4. Le parti contraenti potranno all'unanimità invitare altri Stati ad aderire alla presente convenzione. In tal caso, la zona marittima di cui all'articolo 2 potrà, se necessario, essere modificata in conformità dell'articolo 27 della presente convenzione.

5. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica francese.

Articolo 25

1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuna delle parti che ratificherà, accetterà o approverà la presente convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della parte interessata.

Articolo 26

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione per una parte contraente, questa può in qualunque momento denunciare la convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notificazione è stata ricevuta.

Articolo 27

1. A richiesta della Commissione deliberante a maggioranza di due terzi dei membri, il governo depositario convocherà una conferenza ai fini della revisione o della modificazione della presente convenzione.

2. All'adesione di uno Stato, alle condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 24, la zona marittima di cui all'articolo 2 potrà essere modificata su proposta della Commissione deliberante all'unanimità. Le modifiche entrano in vigore previa approvazione unanime delle parti contraenti.

Articolo 28

Il governo depositario informerà le parti contraenti e quelle menzionate nell'articolo 22 :

- a) delle firme della presente convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché delle notificazioni di denuncia in conformità degli articoli 22, 23, 24 e 26;
- b) della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore in applicazione dell'articolo 25;
- c) del deposito delle notificazioni di approvazione e di obiezione e dell'entrata in vigore degli

emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati, in applicazione degli articoli 18 e 27.

Articolo 29

L'originale della presente convenzione, di cui i testi francese e inglese fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il governo della Repubblica francese, che ne invierà copie conformi autenticate alle parti contraenti e agli Stati menzionati nell'articolo 22, ed una copia conforme autenticata al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, addì 4 giugno 1974.

ALLEGATO A

Le sostanze sono state suddivise tra le parti I, II e III del presente allegato in base ai seguenti criteri :

- a) persistenza;
- b) tossicità o altre proprietà nocive;
- c) tendenza alla bioaccumulazione.

Tali criteri non hanno necessariamente uguale importanza per una sostanza o un gruppo di sostanze determinate, ed è forse necessario prendere in considerazione altri fattori, quali la localizzazione e la quantità immessa.

PARTE I

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte :

- i) in quanto non vengono rapidamente decomposte o rese inoffensive da processi naturali; e
- ii) in quanto possono :
 - a) provocare una pericolosa accumulazione di sostanze nocive nella catena alimentare, o
 - b) minacciare la salute degli organismi viventi provocando non auspicabili modifiche degli ecosistemi marini, o
 - c) intralciare gravemente la raccolta dei prodotti marini o gli altri usi legittimi del mare; e
- iii) in quanto si ritiene che l'inquinamento prodotto da tali sostanze esiga misure urgenti :
 1. composti alogenati organici e sostanze che possono dar luogo alla formazione di tali composti nell'ambiente marino, esclusi quelli che sono biologicamente inoffensivi o che nel mare si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive;
 2. mercurio e suoi composti;
 3. cadmio e suoi composti;
 4. materiali sintetici persistenti che possono galleggiare, rimanere in sospensione o depositarsi sul fondo e che possono intralciare gravemente gli usi legittimi del mare;
 5. oli e idrocarburi di origine petrolifera persistenti.

PARTE II

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte perché, pur presentando caratteristiche analoghe alle sostanze incluse nella parte I e pur dovendo essere sottoposte ad un controllo rigoroso, sembrano meno nocive o sono più rapidamente rese inoffensive da un processo naturale :

1. composti organici del fosforo, del silicio o dello stagno e sostanze che possono dar luogo alla formazione di tali composti nell'ambiente marino, esclusi quelli che sono biologicamente inoffensivi o che nel mare si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive;
2. fosforo elementare;
3. oli e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;
4. i seguenti elementi e i loro composti :

arsenico,	piombo,
cromo,	nicel,
rame,	zinco;
5. sostanze che, a giudizio della Commissione, hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti per il consumo umano provenienti dall'ambiente marino.

PARTE III

Le seguenti sostanze sono incluse in questa parte perché, pur presentando caratteristiche analoghe alle sostanze incluse nella Parte I e pur dovendo essere sottoposte ad un controllo rigoroso al fine di prevenire ed eventualmente eliminare l'inquinamento da esse provocato, sono già oggetto di studio, di raccomandazioni ed eventualmente di misure nell'ambito di varie organizzazioni e istituzioni internazionali; tali sostanze sono soggette alle disposizioni dell'articolo 5 :

— sostanze radioattive, compresi i residui.

ALLEGATO B

Articolo 1

Salvo che le parti di una controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato si svolge conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 2

1. In seguito a richiesta inoltrata da una parte contraente ad un'altra parte contraente in applicazione dell'articolo 21 della convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. Nella richiesta di arbitrato è indicato l'oggetto della richiesta stessa con la precisazione degli articoli della convenzione di cui sono controverse l'interpretazione o l'applicazione.

2. La parte richiedente informa la commissione di aver chiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, indicando il nome della controparte e gli articoli della convenzione la cui interpretazione o applicazione sono, a suo giudizio, oggetto di controversia. La commissione comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della convenzione.

Articolo 3

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Le due parti contendenti nominano ciascuna un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Il terzo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti contendenti, non deve avere residenza stabile nel territorio di una di esse, non deve essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsivoglia altro titolo.

Articolo 4

1. Se il presidente del tribunale arbitrale non viene designato nel termine di due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, a richiesta di una delle parti, alla sua designazione entro un ulteriore termine di due mesi.

2. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle parti contendenti non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può rivolgersi al segretario generale delle Nazioni Unite che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Trascorso tale termine, il presi-

dente del tribunale arbitrale si rivolge al segretario generale delle Nazioni Unite che procede alla nomina dell'arbitro entro ulteriore termine di due mesi.

Articolo 5

1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente convenzione.

2. Ogni tribunale arbitrale costituito a norma del presente allegato stabilisce le proprie regole di procedura.

Articolo 6

1. Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura quanto sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

2. Il tribunale può prendere ogni idoneo provvedimento per l'accertamento dei fatti. A richiesta di una delle parti, può inoltre raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili.

3. Se a due o più tribunali arbitrali, costituiti in conformità del presente allegato, vengono presentate richieste aventi oggetto identico o analogo, tali tribunali possono informarsi delle procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto nei limiti del possibile.

4. Le parti contendenti agevolano con ogni mezzo lo svolgimento della procedura.

5. L'assenza o la contumacia di una delle parti contendenti non è di ostacolo alla procedura.

Articolo 7

1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per le parti contendenti.

2. Le controversie che potrebbero insorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza possono essere sottoposte da una delle parti al tribunale arbitrale che l'ha pronunciata o, nell'impossibilità di rivolgersi ad esso, a un altro tribunale arbitrale a tal fine costituito nello stesso modo del primo.

Articolo 8

La Comunità economica europea, come qualsiasi parte contraente della convenzione, è autorizzata ad agire come attrice o convenuta dinanzi al tribunale arbitrale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 1975

relativa alla partecipazione della Comunità alla commissione interinale istituita in base alla risoluzione III della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica

(75/438/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, nella risoluzione III allegata all'atto finale della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica del 21 febbraio 1974, si raccomanda la creazione di una commissione interinale, composta dai rappresentanti dei firmatari della convenzione;

considerando che con la decisione 75/437/CEE ⁽²⁾ detta convenzione è conclusa a nome della Comunità;

considerando che occorre pertanto designare il rappresentante della Comunità nell'ambito della commissione interinale,

DECIDE :

Articolo unico

In attesa dell'entrata in vigore della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, la Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità in seno al gruppo di lavoro denominato « commissione interinale » istituito in base alla risoluzione III allegata all'atto finale della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. KEATING

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 18.10.1974, pag. 32.

⁽²⁾ Vedasi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1975
concernente l'eliminazione degli oli usati
 (75/439/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne l'eliminazione degli oli usati può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che ogni regolamento in materia di eliminazione degli oli usati deve avere fra i suoi obiettivi principali la protezione dell'ambiente contro gli effetti nocivi dello scarico, del deposito o del trattamento di detti oli;

considerando che la riutilizzazione degli oli usati può contribuire ad una politica d'approvvigionamento di combustibili;

considerando che il programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale ⁽³⁾ sottolinea l'importanza del problema dell'eliminazione degli oli usati senza conseguenze nocive per l'ambiente;

considerando che le quantità di oli usati, ed in particolare delle emulsioni, sono aumentate nella Comunità;

considerando che un sistema efficace e coerente di trattamento di questi oli, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe essere applicato a tutti questi prodotti, compresi quelli composti soltanto in parte di olio, e prevederne il trattamento innocuo a condizioni economicamente soddisfacenti;

considerando che un tale sistema dovrebbe regolare il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevedere un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo;

considerando che, qualora determinate imprese fossero tenute a procedere alla raccolta e/o all'eliminazione degli oli usati, la parte delle spese da esse sostenute e non coperte dalle loro entrate dovrebbe poter essere compensata da indennità che possono, tra l'altro, essere finanziate da una tassa sugli oli nuovi o rigenerati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'applicazione della presente direttiva, per oli usati si intende qualsiasi prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di

⁽¹⁾ GU n. C 85 del 18.7.1974, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 16.10.1974, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterne, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione innocua degli oli usati.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per quanto possibile, l'eliminazione degli oli usati avvenga mediante riutilizzazione (rigenerazione e/o combustione a scopi diversi dalla distruzione).

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano vietati :

1. qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni;
2. qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dalla trasformazione di oli usati;
3. qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

Articolo 5

Qualora gli obiettivi previsti negli articoli 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione competente.

Articolo 6

In osservanza delle misure previste dall'articolo 4, le imprese che eliminano gli oli usati debbono ottenere un'autorizzazione.

Tale autorizzazione è concessa dall'amministrazione competente, previo esame degli impianti, ove neces-

saria; essa impone le condizioni richieste dai progressi della tecnica.

Articolo 7

Chiunque detenga oli usati, se non è in grado di rispettare le misure indicate nell'articolo 4, deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all'articolo 5.

Articolo 8

I detentori di determinate quantità di oli usati contenenti impurità che superino determinate percentuali, debbono raccogliarli e immagazzinarli separatamente.

Le autorità competenti stabiliranno, eventualmente per categoria di prodotti, le quantità e le percentuali di cui al primo comma.

Articolo 9

Le imprese che raccolgono e/o eliminano gli oli usati debbono svolgere tali operazioni in modo da evitare conseguenze dannose all'acqua, all'aria o al suolo.

Articolo 10

Gli stabilimenti che producono, raccolgono e/o eliminano una quantità di olio usato maggiore di quella da determinarsi da ogni Stato membro in misura comunque non superiore a « 500 litri all'anno », devono :

- tenere un registro contenente indicazioni sui quantitativi, sulla qualità, sull'origine, sull'ubicazione nonché sulla cessione e sul ricevimento, specificando in particolare la data di questi ultimi
e/o
- notificare tali informazioni all'amministrazione competente, a richiesta di quest'ultima.

Gli Stati membri sono autorizzati a determinare, in conformità del primo comma, la quantità degli oli usati, in funzione dell'equivalente in olio nuovo calcolato secondo un ragionevole coefficiente di conversione.

Articolo 11

Ogni impresa che elimina oli usati deve comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, qualsiasi informazione riguardante l'eliminazione o il deposito di oli usati oppure dei loro residui.

Articolo 12

Le imprese di cui all'articolo 6 sono controllate periodicamente dall'amministrazione competente, soprattutto per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 13

Quale contropartita degli obblighi che gli Stati membri impongono alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, ai sensi dell'articolo 5, queste ultime possono beneficiare di indennità per i servizi resi. Queste indennità non devono superare le spese annuali delle imprese non coperte ed effettivamente accertate, tenuto conto di un ragionevole utile.

L'importo di tali indennità non deve creare distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti.

Articolo 14

Le indennità possono essere tra l'altro finanziate mediante una tassa riscossa sui prodotti che, dopo la loro utilizzazione, sono trasformati in oli usati, o sugli oli usati.

Il finanziamento delle indennità deve essere conforme al principio di « chi inquina paga ».

Articolo 15

Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l'esperienza ed i risultati che derivano dall'applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.

La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni.

Articolo 16

Gli Stati membri redigono ogni tre anni una relazione sulla situazione dell'eliminazione degli oli usati nei loro paesi e la trasmettono alla Commissione.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all'articolo 6, esistenti al momento della notifica di questa direttiva, nel termine di quattro anni a decorrere da tale notifica.

Articolo 19

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri

(75/440/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando la crescente utilizzazione delle risorse idriche per scopi alimentari e la conseguente necessità di ridurre l'inquinamento idrico nonché di proteggere le acque da un'ulteriore degradazione;

considerando la necessità di tutelare la salute umana e di esercitare a tal fine un controllo sulle acque superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, nonché sul trattamento di depurazione di tali acque;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne i requisiti qualitativi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti

dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente ⁽³⁾ prevede di fissare in comune obiettivi di qualità che determinino le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e, in particolare, la definizione dei parametri validi per l'acqua, comprese le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

considerando che la fissazione in comune di esigenze minime di qualità per le acque superficiali, destinate alla produzione di acqua potabile, non esclude esigenze più severe per altre forme di utilizzazione di dette acque, nonché per la protezione della vita acquatica;

considerando che sarà necessario rivedere, sulla base delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche, i valori dei parametri che definiscono la qualità delle acque superficiali, utilizzate per la produzione di acqua potabile;

considerando che i metodi di prelievo dei campioni e di misura dei parametri, attualmente in corso d'elaborazione, che definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, formeranno oggetto di un'altra direttiva da adottare quanto prima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i requisiti cui deve soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate a essere utilizzate per la produzione di acqua potabile, in appresso denominate « acque superficiali », dopo i trattamenti appropriati. Le acque sotterranee, le acque salmastre

⁽¹⁾ GU n. C 62 del 30.5.1974, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 109 del 19.9.1974, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

e le acque destinate alla rialimentazione delle falde sotterranee non sono soggette alla presente direttiva.

2. Per l'applicazione della presente direttiva, vengono considerate « acqua potabile » tutte le acque superficiali destinate al consumo umano, distribuite da reti di canalizzazione ad uso della collettività.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva le acque superficiali sono suddivise nei seguenti tre gruppi di valori limite : A1, A2 e A3, che corrispondono ad adeguati processi di trattamento tipo, illustrati nell'allegato I. Tali gruppi corrispondono a tre diverse qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nella tabella dell'allegato II.

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono per tutti i punti di prelievo, o per ciascun punto di prelievo, i valori applicabili alle acque superficiali per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato II.

Quanto ai parametri per i quali non figura nessun valore nella tabella dell'allegato II, gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma, finché non siano state determinate le cifre secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

2. I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nelle colonne I dell'allegato II.

3. Qualora figurino valori nelle colonne G dell'allegato II, con o senza valore corrispondente nelle colonne I dello stesso allegato, gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori indicativi, fatto salvo l'articolo 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a rendere le acque superficiali conformi ai valori stabiliti in base all'articolo 3. Ciascuno Stato membro applica tale direttiva sia alle acque nazionali sia a quelle oltre frontiera.

2. Nell'ambito degli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire un costante miglioramento dell'ambiente. A tale scopo essi definiscono un piano

d'azione organico ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali, e segnatamente di quelle della categoria A3. Nei prossimi dieci anni si dovranno realizzare al riguardo miglioramenti essenziali nell'ambito dei programmi nazionali.

Per la fissazione del calendario previsto al primo comma, si terrà conto, da un lato, della necessità di migliorare la qualità dell'ambiente, soprattutto quella delle acque e, dall'altro, dei vincoli di ordine economico e tecnico che esistono o che possono presentarsi nelle varie regioni della Comunità.

La Commissione procederà ad un esame approfondito dei piani d'azione previsti al primo comma, compresi i calendari, ed eventualmente presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.

3. Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche inferiori ai valori limite imperativi, corrispondenti al trattamento tipo A3, non possono essere utilizzate per la produzione di acqua potabile. Tuttavia un tale tipo di acqua di qualità inferiore, può essere eccezionalmente utilizzato se viene impiegato un opportuno trattamento — compreso il miscuglio — che consenta di portare tutte le caratteristiche di qualità dell'acqua ad un livello conforme alle norme di qualità dell'acqua potabile. Le giustificazioni a tale eccezione, basata su un piano di gestione delle risorse d'acqua nella zona interessata, devono essere notificate alla Commissione al più presto per quanto concerne le installazioni esistenti, e, preventivamente, nel caso di nuove installazioni. La Commissione procederà ad un esauriente esame di tali giustificazioni e, se necessario, presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito.

Articolo 5

1. Per l'applicazione dell'articolo 4, le acque superficiali vengono considerate conformi ai parametri che ad esse si riferiscono quando i campioni di queste acque, prelevati a intervalli regolari in uno stesso luogo di estrazione e utilizzati per la produzione di acqua potabile, indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per :

- il 95 % dei campioni, nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nelle colonne I dell'allegato II,
- il 90 % dei campioni in tutti gli altri casi,

e quando, per il 5 % o il 10 % dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi :

- a) l'acqua non si discosta più del 50 % dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura,

- il pH, l'ossigeno disciolto e i parametri microbiologici;
- b) non può derivarne alcun pericolo per la salute pubblica;
- c) i campioni d'acqua, prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata, non si discostano dai parametri che ad essa si riferiscono.

2. La frequenza dei prelievi di campioni e dell'analisi di ogni parametro, nonché i metodi di misura sono fissati dalle autorità nazionali competenti, in attesa di una futura politica comunitaria in materia, tenendo conto in particolare del volume di acqua estratto, della entità dell'estrazione, della popolazione servita, del grado di rischio derivante dalla qualità delle acque e dalla variazione stagionale di tale qualità.

3. Il superamento dei valori di cui al paragrafo 2 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite nel paragrafo 1, qualora esso sia determinato da inondazioni, da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali.

4. Per luogo di estrazione si intende il luogo della presa d'acqua da cui le acque superficiali sono prelevate prima di essere convogliate al trattamento di depurazione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono liberi in qualsiasi momento di stabilire per le acque superficiali valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

Articolo 7

L'applicazione delle disposizioni adottate in base a questa direttiva non può in nessun caso avere l'effetto di accrescere, direttamente o indirettamente, il deterioramento dell'attuale qualità delle acque superficiali.

Articolo 8

Sono consentite deroghe alla presente direttiva :

- a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
- b) per alcuni parametri contraddistinti nell'allegato II dalla lettera (O) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche eccezionali;
- c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze, con superamento

dei limiti fissati per le categorie A1, A2 e A3 della tabella dell'allegato II;

- d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un asterisco nella tabella dell'allegato II, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.

Per arricchimento naturale si intende il processo attraverso il quale una determinata massa d'acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento umano.

In nessun caso le deroghe di cui al primo comma possono prescindere dagli imperativi imposti dalla protezione della salute pubblica.

Lo Stato membro che ricorra ad una deroga deve informarne immediatamente la Commissione, precisando i motivi ed i termini.

Articolo 9

I valori numerici e l'elenco dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque superficiali, indicati nella tabella dell'allegato II, potranno essere soggetti a revisione, su richiesta di uno Stato membro o su proposta della Commissione, quando si disporrà di nuove cognizioni tecniche e scientifiche sui metodi di trattamento o quando saranno modificate le norme relative all'acqua potabile.

Articolo 10

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

ALLEGATO I

Definizione dei processi di trattamento tipo che consentono di trasformare le acque superficiali delle categorie A1, A2 e A3 in acqua potabile

Categoria A1 :

Trattamento fisico semplice e disinfezione, ad esempio filtrazione rapida e disinfezione.

Categoria A2 :

Trattamento fisico e chimico normale, e disinfezione, ad esempio preclorazione, coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione, disinfezione (clorazione finale).

Categoria A3 :

Trattamento fisico e chimico approfondito, affinazione e disinfezione, ad esempio clorazione al « break point », coagulazione, flocculazione, decantazione, filtrazione, affinazione (carbonio attivo), disinfezione (ozono, clorazione finale).

ALLEGATO II

Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

	Parametri	A1 G	A1 I	A2 G	A2 I	A3 G	A3 I
1	pH	6,5-8,5					
2	Colore (dopo filtrazione semplice) mg/l scala pt	10	20 (O)	5,5-9	100 (O)	5,5-9	200 (O)
3	Totale materie in sospensione mg/l MES	25		50		50	
4	Temperatura °C	22	25 (O)	22	25 (O)	22	25 (O)
5	Conducibilità $\mu\text{s}/\text{cm}^{-1}$ a 20°	1 000		1 000		1 000	
6	Odore (fattore di diluizione a 25 °C)	3		10		20	
7*	Nitrati mg/l NO ₃	25	50 (O)		50 (O)		50 (O)
8 ⁽¹⁾	Fluoruri mg/l F	0,7/1	1,5	0,7/1,7		0,7/1,7	
9	Cloro organico totale estraibile mg/l Cl						
10*	Ferro disciolto mg/l Fe	0,1	0,3	1	2	1	
11*	Manganese mg/l Mn	0,05		0,1		1	
12	Rame mg/l Cu	0,02	0,05 (O)	0,05		1	
13	Zinco mg/l Zn	0,5	3	1	5	1	5
14	Boro mg/l B	1		1		1	
15	Berillio mg/l Be						
16	Cobalto mg/l Co						
17	Nichelio mg/l Ni						
18	Vanadio mg/l V						
19	Arsenico mg/l As	0,01	0,05		0,05	0,05	0,1
20	Cadmio mg/l Cd	0,001	0,005	0,001	0,005	0,001	0,005
21	Cromo totale mg/l Cr		0,05		0,05		0,05
22	Piombo mg/l Pb		0,05		0,05		0,05
23	Selenio mg/l Se		0,01		0,01		0,01
24	Mercurio mg/l Hg	0,0005	0,001	0,0005	0,001	0,0005	0,001
25	Bario mg/l Ba		0,1		1		1
26	Cianuro mg/l Cn		0,05		0,05		0,05

	Parametri	A1 G	A1 I	A2 G	A2 I	A3 G	A3 I
27	Solfati	150	250	150	250 (O)	150	250 (O)
28	Cloruri	200		200		200	
29	Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene)	0,2		0,2		0,5	
30* (2)	Fosfati	0,4		0,7		0,7	
31	Fenoli (indice fenoli) paraitroanilina, 4 aminoantipirina		0,001	0,001	0,005	0,01	0,1
32	Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio)		0,05		0,2	0,5	1
33	Carburi aromatici policiclici		0,0002		0,0002	0,0001	0,001
34	Antiparassitari — totale (parathion, HCH, dieldrine)		0,001		0,0025		0,005
35*	Domanda chimica ossigeno (DCO)					30	
36*	Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto	> 70		> 50		> 30	
37*	A 20 °C senza nitrificazione Domanda biochimica ossigeno (DBO ₅)	< 3		< 5		< 7	
38	Azoto kjeldahl (tranne NO ₃)	1		2		3	
39	Ammoniaca	0,05		1	1,5	2	4 (O)
40	Sostanze estraibili al cloroformio	0,1		0,2		0,5	
41	Carbonio organico totale						
42	Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana (5 µ) TOC						
43	Coliformi totali 37 °C	50		5 000		50 000	
44	Coliformi fecali	20		2 000		20 000	
45	Streptococchi fecali	20		1 000		10 000	
46	Salmonelle	assenza in 5 000 ml		assenza in 1 000 ml			

I = imperativo.

G = guida.

O = circostanze climatiche o geografiche eccezionali.

* = vedi articolo 8 (d).

(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura).

(2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione

(75/441/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽²⁾ prevede l'instaurazione di una procedura per lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento;

considerando che una tale procedura è necessaria al fine di lottare contro gli inquinanti ed i fattori nocivi, che siffatta procedura rientra negli obiettivi della Comunità relativi al miglioramento del tenore di vita ed allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, e che gli specifici poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato;

considerando che lo scambio dei risultati di misurazioni dei livelli d'inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lunga scadenza e i miglioramenti derivanti sia dalle norme nazionali, sia dalle eventuali norme comunitarie;

considerando che il trasporto degli inquinanti su lunga distanza rende necessario un controllo a livello regionale, nazionale, comunitario e mondiale;

considerando che i risultati di tali misurazioni costituiscono elementi informativi indispensabili per effettuare indagini epidemiologiche che consentano di meglio conoscere gli effetti nocivi degli inquinanti sulla salute;

considerando che taluni composti dello zolfo e le particelle in sospensione sono i soli ad essere oggetto di controllo sistematico e assiduo negli Stati membri;

considerando che le misure da effettuare devono permettere di determinare i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione dato che questo intervallo di tempo è stato scelto poiché rappresenta il denominatore comune per la maggioranza delle stazioni esistenti attualmente nella Comunità;

considerando che la Commissione deve presentare al più presto, in base a studi attualmente in corso concernenti la comparabilità dei metodi di misurazione, delle proposte relative all'armonizzazione di tali metodi onde far sì che i dati ottenuti dalle diverse stazioni di cui alla presente decisione possano essere comparati direttamente tra di loro;

considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione, limitato a tre anni e unicamente a due inquinanti atmosferici, deve da un lato servire come studio « pilota » per l'attuazione di un sistema completo di scambio dei dati che risponda alle esigenze specifiche delle Comunità europee nel campo della protezione dell'ambiente, e, dall'altro, costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell'ambiente che rientra nel programma delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È instaurata una procedura comune di scambio di informazioni, tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico. Questa procedura, considerata come procedura preliminare, si applica ai risultati delle misurazioni effettuate nell'atmosfera da parte di stazioni fisse che procedono a prelievi o misurazioni in via continuativa relativamente a taluni composti dello zolfo e alle particelle in sospensione.

⁽¹⁾ GU n. C 76 del 7.4.1975, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione s'intende :

- a) per misurazioni relative a taluni composti dello zolfo :
 - le misurazioni relative all'anidride solforosa,
 - le misurazioni dell'acidità forte dell'atmosfera espressa in anidride solforosa;
- b) per misurazioni relative alle particelle in sospensione :
 - le misurazioni gravimetriche,
 - le misurazioni relative al nero del fumo.

Ciascuno Stato membro informa la Commissione, mediante le schede segnaletiche di cui all'allegato II, sulla natura fisico-chimica dei dati misurati.

Articolo 3

Previa consultazione della Commissione entro i sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e sulla base dei parametri elencati nell'allegato I, ciascuno Stato membro sceglie tra le stazioni di prelevamento o di misurazione esistenti o progettate, quelle i cui dati formeranno oggetto di uno scambio di informazioni. Esso informa la Commissione di questa scelta mediante la scheda segnaletica di cui all'allegato II.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro designa la o le persone o l'organo o gli organi incaricati di riunire e trasmettere alla Commissione i dati di cui paragrafo 2 e ne informa quest'ultima entro i sei mesi successivi all'adozione della presente decisione.

2. Per ciascuna stazione scelta, le persone o gli organi di cui al paragrafo 1 trasmettono mensilmente alla Commissione, nei sei mesi successivi alle misurazioni, i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione. Questi valori devono essere espressi in microgrammi

per metro cubo d'aria alle normali condizioni di temperatura e di pressione.

3. I primi dati oggetto dello scambio di informazioni saranno quelli ottenuti nel corso del settimo mese successivo all'adozione della presente decisione.

4. Ogni tre mesi la Commissione prepara e trasmette agli Stati membri interessati le tabelle complete dei dati, per verifica.

5. La Commissione, in consultazione con gli esperti nazionali, redige una relazione annuale di carattere sintetico, comprendente diversi metodi di valutazione dei dati, sulla scorta dei dati di cui alla presente decisione e sulla base delle informazioni complementari ritenute appropriate dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione. Tale relazione è distribuita agli Stati membri.

Articolo 5

Sulla base delle sue proposte relative all'armonizzazione dei metodi di misura che devono essere presentate al più presto ed in funzione dell'esperienza acquisita nell'ambito degli scambi di informazioni di cui alla presente decisione, la Commissione, entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di ricevimento dei primi dati, presenta al Consiglio delle proposte appropriate al fine di introdurre una nuova procedura di scambio di informazioni.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

ALLEGATO I

SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELEVAMENTO O DI MISURAZIONE

1. La scelta delle stazioni di prelevamento o di misurazione si farà soprattutto in funzione dei parametri geografici e demografici (aree urbane e rurali, dimensioni delle città, zone residenziali o a prevalenza industriale) nonché dei livelli d'inquinamento (massimo, medio e minimo).

2. Parametri demografici

Vengono considerate le cinque categorie seguenti :

- città o aree urbane con oltre 2 milioni di abitanti,
- città o aree urbane con 1-2 milioni di abitanti,
- città o aree urbane con 0,5-1 milione di abitanti,
- città o aree urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti,
- città o aree urbane con meno di 0,1 milione di abitanti.

Ciascuno Stato membro designa per ogni categoria un massimo di cinque città o aree urbane rappresentative delle diverse categorie di urbanizzazione e condizioni topografiche e climatiche.

Nell'ambito di ognuna delle quattro prime categorie si considerano due tipi di zone :

- zone residenziali, ivi incluse le aree commerciali, dove la principale fonte stazionaria d'inquinamento è costituita dal riscaldamento;
- zone prevalentemente industriali.

La distinzione tra zone residenziali e zone prevalentemente industriali sarà fatta in funzione di considerazioni topografiche e dei tipi d'attività e non già in funzione dell'origine degli inquinamenti esistenti o misurati.

Per la quinta categoria vengono considerate solo le zone residenziali.

3. Parametri relativi ai livelli d'inquinamento

Entro ogni città o area urbana delle prime quattro categorie in cui esiste un numero sufficiente di luoghi rappresentativi, sono designate tre stazioni di campionatura o di misurazione per ognuna delle due zone, sulla base dei livelli di inquinamento (massimo, medio e minimo), misurati dalle reti esistenti. Per la quinta categoria sono presi in considerazione solo i luoghi di inquinamento massimo e medio.

Le stazioni così designate devono essere rappresentative delle condizioni dell'area circostante il punto di campionatura e non subire un flusso diretto e immediato di una fonte d'inquinamento.

4. Parametri geografici

I singoli Stati membri designano, in base alla superficie delle stazioni di prelevamento, al di fuori delle aree urbane, distribuite il più uniformemente possibile sul territorio.

Gli Stati membri la cui superficie è inferiore a 100 000 km² designano fino a 5 stazioni e quelli con superficie maggiore fino a 15 stazioni.

ALLEGATO II

SCHEDE SEGNALETICA

(da stabilire per ciascuna stazione di prelievo o di misurazione)

1. Nome dello Stato membro :
2. Nome della città o dell'area rurale :
.....
3. Nome dell'area urbana (eventualmente) :
.....
4. Nome della stazione (e codice, eventualmente) :
.....
5. Istituzione incaricata delle misurazioni, con indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e del nominativo della persona responsabile :
.....
.....
6. Parametri geografici :
Stazione situata in :
 una città o area urbana
 area non urbana
Segnare con una crocetta la menzione appropriata.
7. Parametri demografici :
Se la stazione è situata in una città o area urbana classificarla in una delle cinque categorie seguenti :
 città o area urbane con oltre 2 milioni di abitanti
 città o area urbane con 1-2 milioni di abitanti
 città o area urbane con 0,5-1 milione di abitanti
 città o area urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti
 città o area urbane con meno di 0,1 milione di abitanti.
Segnare con una crocetta la menzione appropriata.
8. Ubicazione della stazione (per esempio indirizzo) :
.....
Per le stazioni in aree urbane :
 zona prevalentemente industriale
 zona prevalentemente commerciale o residenziale
Segnare con una crocetta la menzione appropriata.
9. Osservazioni sull'ubicazione della stazione e sulle sue caratteristiche (specificare se la stazione fa parte di una rete e indicare l'altezza sopra il suolo alla quale è stato effettuato il prelievo, la distanza da una strada principale, la distanza dalle principali fonti d'inquinamento, ecc.) :
.....
.....
.....
10. Stima della superficie dell'area il cui grado d'inquinamento è rappresentativo della stazione (se possibile) :
.....

11. Inquinanti atmosferici prelevati o misurati nella stazione :

- anidride solforosa
- acidità forte
- particelle in sospensione
- nero del fumo
- altre (precisare) :

Segnare con una crocetta le menzioni appropriate.

12. Altri parametri (meteorologici, ecc.) misurati nella stessa stazione :

.....

.....

.....

.....

Inquinante : anidride solforosa

13.1. Tecniche di prelevamento :

.....

.....

.....

14.1. Tecniche d'analisi :

.....

.....

.....

15.1. Durata e frequenza della campionatura :

Orario normale dell'inizio dei prelevamenti :

Orario normale del termine dei prelevamenti :

Durata di ogni prelevamento (1) :

16.1. Metodo e frequenza di verifica :

.....

.....

.....

17.1. Data d'inizio di funzionamento della stazione per l'inquinante :

.....

Inquinante : acidità forte

13.2. Tecniche di prelevamento :

.....

.....

.....

(1) In caso di analisi continue non integranti indicare con C.

14.2. Tecniche d'analisi :

.....

.....

.....

15.2. Durata e frequenza della campionatura :

Orario normale dell'inizio dei prelevamenti :

Orario normale del termine dei prelevamenti :

Durata di ogni prelevamento ⁽¹⁾ :

16.2. Metodo e frequenza di verifica :

.....

.....

.....

17.2. Data d'inizio del funzionamento della stazione per l'inquinante :

.....

Inquinante : particelle in sospensione

13.3. Tecniche di prelevamento :

.....

.....

.....

14.3. Tecniche d'analisi :

.....

.....

.....

15.3. Durata e frequenza della campionatura :

Orario normale dell'inizio dei prelevamenti :

Orario normale del termine dei prelevamenti :

Durata di ogni prelevamento ⁽¹⁾ :

16.3. Metodo e frequenza di verifica :

.....

.....

.....

17.3. Data d'inizio del funzionamento della stazione per l'inquinante :

.....

Inquinante : nero del fumo

13.4. Tecniche di prelevamento :

.....

.....

.....

⁽¹⁾ In caso di analisi continue non integranti indicare con C.

14.4. Tecniche d'analisi :

.....
.....
.....

15.4. Durata e frequenza della campionatura :

Orario normale dell'inizio dei prelevamenti :

Orario normale del termine dei prelevamenti :

Durata di ogni prelevamento ⁽¹⁾ :

16.4. Metodo e frequenza di verifica :

.....
.....
.....

17.4. Data d'inizio del funzionamento della stazione per l'inquinante :

.....

⁽¹⁾ In caso di analisi continue non integranti indicare con C.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1975

relativa ai rifiuti

(75/442/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei rifiuti può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235;

considerando che ogni regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti;

considerando l'importanza di favorire il ricupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di ricupero per preservare le risorse naturali;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee per la protezione dell'ambiente ⁽³⁾ sottolinea la necessità di azioni comunitarie, compresa l'armonizzazione delle legislazioni;

considerando che una regolamentazione efficace e coerente dello smaltimento dei rifiuti, tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari e da non alterare le condizioni di concorrenza, dovrebbe applicarsi ai beni mobili di cui il detentore si disfi o sia tenuto a disfarsi a norma delle disposizioni nazionali in vigore, ad eccezione dei rifiuti radioattivi, minerari e agricoli, delle carogne, delle acque di scarico, degli effluenti gassosi e dei rifiuti soggetti a una specifica regolamentazione comunitaria;

considerando che, per assicurare la protezione dell'ambiente, occorre prevedere un sistema d'autorizzazione per le imprese che si incaricano di trattare, ammassare o depositare rifiuti per conto altrui, la sorveglianza delle imprese che smaltiscono i propri rifiuti e di quelle che raccolgono i rifiuti altrui nonché un piano contenente i dati essenziali da prendere in considerazione per le varie operazioni di smaltimento dei rifiuti;

considerando che la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere ripartita secondo il principio « chi inquina paga »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva :

- a) per « rifiuto » si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti;

⁽¹⁾ GU n. C 32 dell'11.2.1975, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. C 16 del 23.1.1975, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20.12.1973, pag. 3.

b) per « smaltimento » si intende :

- la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti nonché l'ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;
- le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il ricupero o il riciclo dei medesimi.

Articolo 2

1. Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare specifiche regolamentazioni per categorie particolari di rifiuti.

2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva :

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli : materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- f) i rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

2. Essi informano in tempo utile la Commissione di ogni progetto avente per oggetto tali misure, e in particolare qualsiasi progetto di regolamento relativo :

- a) all'impiego dei prodotti che possono causare difficoltà tecniche di smaltimento o comportare costi di smaltimento eccessivi;
- b) all'incoraggiamento :
 - della diminuzione della quantità di taluni rifiuti;
 - del trattamento dei rifiuti per il riciclo e il riutilizzo;
 - del ricupero di materie prime e/o della produzione di energia da alcuni rifiuti;

c) all'impiego di certe risorse naturali, ivi comprese le risorse energetiche, per usi in cui è possibile sostituirle con materiali di ricupero.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare :

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, organizzare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 6

La o le autorità competenti di cui all'articolo 5 dovranno elaborare quanto prima uno o più piani che contemplino fra l'altro :

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
- i requisiti tecnici generali;
- i luoghi adatti allo smaltimento;
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Tale o tali piani potranno riguardare ad esempio :

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere allo smaltimento dei rifiuti,
- la stima dei costi delle operazioni di smaltimento,
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti :

- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa di smaltimento, oppure
- provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle misure prese a norma dell'articolo 4.

Articolo 8

Per rispettare le misure adottate in virtù dell'articolo 4, gli stabilimenti o imprese che provvedono al trattamento, all'ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi devono ottenere dalla autorità competente di cui all'articolo 5 un'autorizzazione che indichi in particolare :

- i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare,
- i requisiti tecnici generali;
- le precauzioni da prendere;
- le indicazioni, da fornire su richiesta dell'autorità competente, sull'origine, la destinazione, il trattamento, i tipi e le quantità di rifiuti.

Articolo 9

Gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 8 sono controllati periodicamente dall'autorità competente menzionata all'articolo 5, specialmente per quanto concerne il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 10

Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, all'ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi sono soggette alla vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 5.

Articolo 11

Conformemente al principio « chi inquina paga », il costo dello smaltimento dei rifiuti, detratto l'importo dalla loro eventuale valorizzazione deve essere sostenuto :

- dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 8;
- e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Articolo 12

Ogni tre anni ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti nel proprio paese e la invia alla Commissione. A tal fine gli stabilimenti e le imprese di cui agli articoli 8 e 10 sono tenuti a fornire all'autorità competente di cui all'articolo 5 le informazioni relative allo smaltimento dei rifiuti. La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri.

Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR